

CXXXII^a TORNATA

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	4526
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Provvedimenti per la protezione della selvag- gina e l'esercizio della caccia »	4528
Oratori:	
CAMPELLO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	4550 <i>passim</i> 4557
COLONNA FABRIZIO	4540, 4557
CREDARO	4556
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4548 <i>passim</i> 4553
FERRARIS CARLO	4557
FIGOLI	4554, 4555, 4557
GRASSI	4528 <i>passim</i> 4554
LAGASI	4552
NICCOLINI EUGENIO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	4537
PEANO	4556, 4557
SCALORI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e re- latore</i>	4544 <i>passim</i> 4556
SINIBALDI	4541
TORRIGIANI LUIGI	4540 <i>passim</i> 4556
VANNI	4549 <i>passim</i> 4552
VICINI	4543 <i>passim</i> 4556
Interrogazioni (Annuncio di)	4557
(Svolgimento di):	
« Sul trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commer- ciali »	4526
Oratori:	
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4526, 4528
SUPINO	4527
Processo verbale (Sul)	4525
Oratore:	
REBAUDENGO	4525
Relazioni (Presentazione di)	4548

pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed i sottosegretari di Stato per la guerra, la presidenza del Consiglio e per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Normalmente assiduo alle sedute del Senato, con rammarico, distolto da altro pubblico ufficio, non potei assistere a quella di ieri. Se fossi stato presente non avrei mancato di ripetere qui le considerazioni state da me svolte in seno dell'Ufficio centrale, che esaminò l'accordo commerciale con la Francia, considerazioni intese a lamentare che il Governo non sia riuscito ad includere nell'accordo la voce « sete », che rappresenta da sola un buon terzo della nostra totale esportazione in Francia e il cui regolamento doganale fu rinviato ad una convenzione complementare da stipularsi entro sei mesi, ed abbia invece leggermente assunto l'impegno di studiare entro tre mesi le condizioni di un rinnovo della cosiddetta convenzione di Nizza, riflettente l'introduzione del seme bachi francese in Italia, la quale fu denunciata or fa un anno su proposta unanime degli organi tecnici governativi competenti, perchè (come ebbe a dichiarare qui l'onorevole ministro per l'agricoltura) è stata riconosciuta lesiva degli interessi nazionali e in patente contrasto con tassative nostre disposizioni di legge.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, dell'istruzione

E avrei qui rinnovato il voto, che fu raccolto dall'Ufficio centrale e registrato nella relazione dell'onorevole collega Conti, perchè il Governo nelle ulteriori sue trattative col Governo francese abbinò le due questioni, quella dei semi e quella della seta, dandovi contemporanea soluzione, per modo che anche queste trattative possano essere rette dalla norma consueta negli accordi commerciali del *do ut des*.

Dal resoconto sommario ho rilevato che ieri l'onorevole ministro per l'industria e il commercio avrebbe solennemente dichiarato a nome del Governo di accettare e di voler seguire il consiglio datogli dall'Ufficio centrale. Se così è, come non dubito, non posso che felicitarmi, fiducioso che il Governo, valendosi dell'opera di funzionari competenti, sappia e possa ovviare alle male conseguenze di un impegno erroneamente assunto, salvaguardando gli interessi di quella industria che, esempio non comune, non ha mai chiesto nè chiede protezione, invoca soltanto parità di trattamento tra i produttori nazionali ed esteri, è meglio di ogni altra collegata con l'agricoltura, e più di ogni altra contribuisce a fare affluire dell'oro nel nostro non ricco Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il verbale della seduta di ieri si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore di Brazzà ha chiesto un congedo di giorni cinque. Se non si fanno obiezioni si intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Supino al ministro dell'industria e del commercio, sulla necessità di provvedimenti intesi a rendere più facile il trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commerciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio per rispondere.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. La questione sollevata dall'interrogazione dell'on. Supino è una questione di un'importanza grandissima e si riattacca ap-

punto alla applicazione del regolamento della legge sulla nominatività obbligatoria dei titoli. È una questione di grande importanza, ma anche abbastanza arida. Premetto che il Ministero aderisce pienamente al concetto dell'on. Supino di rendere più agevole la trasmissione dei titoli nominativi e la conversione dei titoli da una specie all'altra.

Abrogata la nominatività obbligatoria, fu subito sentito il bisogno di dettare norme per facilitare la circolazione dei titoli volontariamente trasferiti al nome. Già da tempo i ceti interessati e il pubblico, in generale, si erano fatti eco di tale bisogno, e il Governo, nel decretare l'abolizione della nominatività obbligatoria aveva assunto solenne impegno di soddisfarlo.

Premesso che la necessità di facilitare la circolazione dei titoli nominativi non poteva far perdere di vista gli interessi fiscali connessi ai medesimi; riconosciuta da un lato la convenienza di spingere i portatori a trasferire al nome i propri titoli, sia per ragioni generali inerenti alla sana costituzione della società e delle assemblee, che per i fini più vasti posti dalla Finanza pubblica in rapporto alle imposte personali sul reddito; considerata d'altra parte che la eccessiva facilità che fosse stata concessa alla circolazione dei titoli nominativi avrebbe frustrati i fini tutti sopradetti oltre a compromettere il gettito della stessa imposta del 15 per cento, attualmente gravante sulle cedole dei titoli al portatore, il problema di salvare, ad un tempo, così contrastanti interessi si presentava particolarmente difficile.

Venne pertanto redatto un regolamento di concerto con i ministri competenti, uditi i rappresentanti dei ceti interessati e con il concorso di eminenti giuristi: esso sembra rispondere ai fini voluti e presenta in alcuni punti sostanziali delle audaci quanto necessarie innovazioni al vigente Codice di commercio: del che al Governo era stata conferita esplicita autorizzazione nell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1431.

Le norme che si presentano sono divise in tre titoli:

Titolo I: Emissione e conversione dei titoli nominativi.

Titolo II: Trasferimento dei titoli nominativi.

Titolo III: Disposizioni generali.

Il titolo I è relativo alla emissione e conversione dei titoli nominativi.

Gli articoli dal n. 1 al n. 6, concernono le norme per la emissione dei nuovi titoli nominativi, le prove per stabilire il diritto di chiedere la conversione in titoli al portatore; le modalità per la conversione al nome, col relativo annullamento dei titoli al portatore dai quali derivano le conversioni; la utilizzazione dei vecchi titoli al portatore; la divisibilità dei titoli nominativi; i termini e le spese per la conversione.

Interessa in modo speciale considerare le norme dell'articolo 7 relative all'ammortamento dei titoli sottratti, smarriti o distrutti. Il sistema disposto dal Codice di commercio per l'ammortamento delle cambiali, richiede, come è noto un giudizio di delibazione sulla proprietà del titolo da parte dell'autorità giudiziaria, e una serie di provvedimenti della stessa.

Tale procedimento è reso notevolmente più semplice col citato articolo 7.

Degno di rilievo è pure la disposizione dell'articolo 8, che viene a dare forza di legge a un principio che non è contrario al vigente Codice di commercio, sebbene non sia da esso espressamente riconosciuto; la facoltà, cioè, per le società azionarie di non emettere i titoli delle azioni, restando provata la qualità di socio delle iscrizioni sui libri sociali.

Il titolo II dello schema disciplina il trasferimento dei titoli nominativi. Le disposizioni del titolo non abrogano il sistema normale del vigente Codice di commercio (articolo 169) per il trasferimento della proprietà delle azioni nominative, mediante contemporanea presentazione alla società del cedente e del cessionario, con la trascrizione della cessione sul libro dei soci.

Tuttavia tale sistema di trasferimento è lento e complicato e nella pratica è risultato inadeguato ai fini di una rapida circolazione. Cosicché le norme dello schema, per ovviare a tali inconvenienti, mentre mantengono il sistema normale, introducono una rilevante innovazione giuridica nel regime vigente dei titoli di credito, applicando ai titoli nominativi l'istituto della girata.

La girata dei titoli nominativi è tuttavia limitata; in quanto essa potrà essere soltanto « in pieno » e non « in bianco » e ciò essenzial-

mente per favorire il necessario controllo fiscale sui trasferimenti dei titoli. Altrimenti, con la girata « in bianco » i titoli nominativi si trasformerebbero praticamente in titoli al portatore e non potrebbe invocarsi per essi il meno oneroso trattamento fiscale dei titoli nominativi.

La girata « in bianco » è stata messa esclusivamente, e con le dovute garanzie, per facilitare la sistemazione delle transazioni di Borsa, nelle liquidazioni mensili, presso le stanze di compensazione. I titoli girati « in bianco » dovranno però essere soltanto in possesso del Direttore della stanza di compensazione che provvederà entro 5 giorni a completare le girate col nome dei nuovi possessori dei titoli.

Il titolo III dello schema porta disposizioni generali.

Va particolarmente rilevata all'art. 12, come innovazione di carattere giuridico, la facoltà accordata alle società commerciali, di stabilire registri sussidiari dei soci presso le loro dipendenze; mentre finora, l'unico libro dei soci è tenuto presso la sede centrale. L'innovazione è dovuta alla necessità di facilitare le operazioni di conversione e trasferimento dei titoli nominativi.

Altre disposizioni dello stesso titolo terzo, sanciscono gli obblighi, le responsabilità, i compensi le sanzioni penali relativi agli ufficiali autenticanti e agli altri Enti delegati alla autenticazione delle firme dei contraenti nelle cessioni di titoli; altre disposizioni infine, riguardano le imposte e le tasse di bollo relative ai nuovi titoli.

Con queste spiegazioni spero che il collega on. Supino possa dirsi soddisfatto.

Noi crediamo che col regolamento, di cui ho riferito sommariamente il contenuto e che presto sarà pubblicato, noi avremo potuto soddisfare un duplice ordine di cose e cioè facilitare la trasmissione dei titoli nominativi e salvaguardare gli interessi dello Stato dal punto di vista delle finanze. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Supino per dichiarare se è soddisfatto.

SUPINO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'industria e del commercio delle sue assicurazioni e ritengo che gli invocati provvedimenti, a giudicarne dalla sommaria esposizione che egli ha fatto, risponderanno veramente allo scopo. Tuttavia affinché riescano veramente efficaci è

anche necessario che essi sanciscano l'obbligo degli istituti emittenti di convertire i titoli a richiesta del possessore, e di procedere alle relative operazioni entro un breve termine.

Debbo insistere sull'urgenza di questi provvedimenti, e non credo per ciò di essere indiscreto, perchè la interrogazione odierna non è altro che la ripetizione di quella che già svolsi nella tornata del 9 dicembre 1921. In quella occasione il ministro del tempo, onorevole Bellotti, diede formale assicurazione che si sarebbe al più presto provveduto. Tuttavia è passato oltre un anno e nulla si è fatto. Questa inerzia ha prodotto inconvenienti gravissimi coll'arrestare la circolazione dei titoli nominativi.

Ad ogni modo, dopo quanto ha detto oggi l'onorevole ministro dell'industria e del commercio, confido che questa interrogazione non avrà la sorte della precedente, e che la promessa del ministro stesso sarà veramente una *promissio boni viri*.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Due parole sole per assicurare il collega Supino. Non giudichi egli il passato, ma giudichi il presente e lo giudichi dal breve tempo intercorso tra la presentazione della sua interrogazione e la mia risposta.

Il collega Supino aveva detto 15 mesi ed io gli dico 15 giorni tra la sua domanda e la mia risposta. Ora prendo 15 giorni di tempo tra la mia risposta e l'esecuzione. (*Approvazioni vivissime*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio nuovamente l'on. ministro dell'industria e del commercio per le ulteriori assicurazioni che si è compiaciuto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interrogazione è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, l'onorevole senatore Grassi.

GRASSI. Io prendo la parola per mettere in rilievo che questo progetto di legge, lodevole fin che si vuole dal punto di vista venatorio e giuridico, non rispecchia i diritti e i doveri di quel tecnicismo al quale per comune consenso devono ispirarsi tutte le iniziative e le attività del Ministero d'agricoltura.

Due questioni ardenti, secondo l'opinione dominante, formerebbero, per così dire, la piattaforma, su cui impernare ogni discussione per giungere ad una buona legge sulla caccia.

Si crede generalmente che si raggiungerebbe la meta, se si potessero mettere d'accordo la minoranza costituita dai riservisti e la maggioranza costituita dai cacciatori anti-riservisti; se si potessero metter d'accordo i temperamenti auditivi che preferiscono il canto del tordo coi temperamenti gustativi che ne preferiscono la carne: *tu cantu, tu carne places, auresque gulamque - Mortuus et vivus voce ciboque beas*.

Ma così si disconosce che, al di sopra di queste discussioni venatorie e potrei anche aggiungere in parte rettoriche, in seguito a ricerche che hanno richiesto molti anni di studi severi da parte di molti naturalisti e ad una esperienza ormai di lunga data, è sorta e domina una complicata tecnica che si insegna in un vasto capitolo della zoologia applicata.

Questa branca scientifica ha il suo nome e si denomina appunto zoologia della caccia. Essa comprende la storia naturale della selvaggina utile e dannosa, la denominazione e la classificazione sistematica degli animali cacciabili, la conoscenza della loro struttura e delle loro funzioni, le loro variazioni dipendenti dall'età, dal sesso, i loro costumi; il loro nutrimento, l'*habitat*, le emigrazioni ecc.

La zoologia della caccia insegna:

1° a sfruttare a regola d'arte la selvaggina utile, che perciò viene protetta, o abbattuta secondo determinati principi;

2° a diminuire nei modi più adatti allo scopo la quantità dei mammiferi carnivori e in genere degli animali rapaci.

Questa materia all'estero viene insegnata nelle scuole forestali e agrarie, e mira soprattutto a formare dei bravi pratici della caccia che hanno determinate funzioni e in tedesco

si dicono *Heger, Hegereiter, Hegereuter, o rei-tende Förster*: sono dei bassi impiegati esperti nella caccia, che con termini italiani si potrebbero appellare governanti o maestri di caccia.

In Italia questo insegnamento, per quanto io so, manca del tutto.

Non fa perciò meraviglia che generalmente si ignori che la caccia è una vera industria come la pesca, e che come nella pesca si distinguono due rami, piscicoltura e pesca propriamente detta, così nella caccia si distingue l'allevamento della selvaggina e la caccia propriamente detta.

È una vera industria fonte di ricchezza. Si calcola che l'Impero Austro-Ungarico prima della guerra esportasse selvaggina per il valore di circa ottanta milioni di corone. (Di Frasso) nelle Repubbliche sorte sulle rovine dell'Impero, le tradizioni del passato sono state abbandonate per molte altre cose, ma non per la caccia e l'allevamento della selvaggina.

La Biblioteca giuridica, edita a Lipsia, nel 1921 ha ripubblicato un Manuale che comprende le leggi e i regolamenti sassoni della caccia e sulla pesca, aggiungendovi tutte le modificazioni introdotte dal 1913 al 1920. Da questo Manuale che tengo sott'occhi, rilevo che né la guerra, né il cambiamento di Governo hanno fatto dimenticare l'importante industria di cui ci occupiamo.

Vi sono tra noi due illustri colleghi che conoscono profondamente questa materia: il Principe Luigi di Frasso Dentice, gran possidente in Moravia, e il conte di Campello. Se essi vorranno onorarci prendendo la parola, con ben maggiore autorità della mia vi potranno dire se io abbia o no ragione di chiedere al Ministero di agricoltura che la caccia e l'allevamento della selvaggina trovino tra gli organi tecnici, quel posto di onore che loro compete, a fianco della pesca e della piscicoltura.

Essi conoscono non solo *de visu*, ma per lunga pratica come dev'essere organizzata questa materia.

Mi diceva ieri il Principe di Frasso che i suoi Moravi stessi, che vivono sul posto, se non si occupano in modo speciale di selvaggina e di caccia, non ne comprendono nulla, che questa è un'arte alla quale bisogna essere iniziati fin da bambini, da persone in essa esperti. Per met-

tersi in grado di professarla con competenza occorre — mi si condoni la ripetizione — una speciale coltura teorico-pratica di zoologia della caccia: vi sono molti zoologi che non l'hanno ed io stesso confesso di non esserne addentro. Se ciò non ostante ho preso la parola, è perchè, come rappresentante della zoologia nel Senato, vengo ad aver una certa responsabilità, e sento perciò il dovere di esporre francamente, rudemente il mio avviso, lusingandomi che le convinzioni in base alle quali io parlo mi facciano compatire e perdonare qualunque espressione che potesse riuscire non gradita.

Entro in materia.

Gli articoli della legge riguardanti le bandite e le riserve non sono conformi ai precetti della zoologia della caccia.

Essa insegna che quella libertà di cacciare, che è così cara a tanti dilettanti, non è compatibile coll'industria della caccia, e colla conservazione e moltiplicazione della selvaggina su vasta scala. Essa vuole che tutto il territorio di un paese nel quale si può esercitare la caccia sia diviso in tanti distretti o riserve di cui la legge fissa la grandezza minima, la quale però varia molto da paese a paese. I possedimenti di misura prescritta, o superiore, formano una riserva: i possedimenti di grandezza inferiore vengono consorziati per raggiungere la misura prescritta: se i proprietari non si associano spontaneamente, li associa obbligatoriamente il rispettivo Comune. La caccia non è permessa fuori della riserva per cui si è provveduti di licenza: non è neanche permesso di inseguire la preda fuori della propria riserva e nemmeno di attraversare quella altrui col fucile e col cane.

Il nostro progetto di legge invece all'articolo 12 pretende che l'estensione delle bandite e delle riserve sommate insieme non debba superare il quinto della superficie delle singole provincie. L'articolo 3 prescrive che le bandite non siano superiori a mille ettari tranne nel caso che si tratti di selvaggina grossa. Si crede forse che le starne impareranno a non volare fuori di questi limiti?

L'onorevole Di Frasso diceva ieri: questa è chincaglieria, ed io gli chieggo scusa se ripeto la sua espressione molto ben appropriata.

Ma lascio la musica del futuro e passo alle bandite nel nuovo senso, del quale anche l'Ac-

cademia della Crusca dovrà a suo tempo tener conto.

All'art. 5 è detto che sono vietate nelle bandite la caccia e l'uccellazione con qualsiasi mezzo. Il ministro d'agricoltura potrà permettere in via eccezionale e sotto determinate condizioni, cattura di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture. A me sembra che la dizione non sia felice. Il maestro di caccia deve fare quel che fa qualunque coltivatore: seminare, piantare, abbattere, secondo i bisogni: deve regolarsi a seconda che certi animali prosperano meglio; diminuirli se crescono soverchiamente, deve cacciare quelli nocivi ecc. Quel che deve fare, lo deve sapere lui, non il ministro d'agricoltura: altrimenti la selvaggina distruggerà le colture e i selvatici si distruggeranno tra loro.

La legge distingue bandite da riserve: ma intendiamoci sul significato da dare a questi termini. Sono d'accordo che le bandite debbono servire di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, ma non sono d'accordo nel limitarci a imporre una semplice tassa per la concessione della riserva. L'Ufficio centrale esprime l'augurio che sia nei riservisti non un movente esclusivo egoistico, ma anche il desiderio di concorrere alla migliore conservazione e diffusione delle specie stanziali; ma questo a me sembra un voto platonico che non tranquillizza nessuno: occorre un'assicurazione, occorre che il riservista sia obbligato a ripopolare la riserva con selvaggina opportunamente introdotta ed a curarne l'allevamento e la conservazione. Certamente nelle bandite si dovrà fare molto di più, ma qualche cosa di simile benchè su scala minore, si deve fare anche nelle riserve. Se ciò non si fa, sarà sempre vero quello che scriveva nel 1912 un compaesano dell'on. Niccolini del nostro Ufficio centrale, il sig. Giuseppe Gioli. Ecco le sue precise parole: « Rare sono quelle bandite dove in realtà si allevano razionalmente i selvatici per aumentarli di numero, mentre la maggior parte non sono che zone chiuse al gran pubblico dei cacciatori da semplici cartelli e da cerberi armati fino ai denti agli stipendi di qualche egoista signorotto che le sfrutta a tutto suo vantaggio, oppure essendo mal guardate per economia, sono aperte ai bracconieri che le saccheggiano di notte e di giorno, senza con-

tere le stragi che vi fanno i contadini rubando le uova nei nidi per farne frittate e uccidendo le lepri al covo per lucro ».

Io non sono dunque contrario alle riserve e alle bandite e, come me, la pensa chiunque studia la questione dal punto di vista tecnico, senza curarsi degli interessi delle persone estranee al tecnicismo.

Non credo tuttavia che si debba tollerare che qualunque ricco, il quale ne abbia i mezzi, chiuda la sua tenuta ai cacciatori, perchè avviene troppo facilmente che la cacciagione non sia utilizzata come potrebbe. Ho avuto occasione di constatare direttamente un caso, in cui il riservista ricavava della caccia per uno, mentre il prodotto poteva essere di cento. Questo lasciar perdere un prodotto impedendo che altri ne usufruisca a me sembra cosa intollerabile.

L'art. 8 della legge concede una eccezione, ma soltanto per i terreni interamente e completamente incolti; secondo il mio avviso questa eccezione è soltanto apparente. Ormai terreni che si possan definire interamente e completamente incolti non esistono più.

Quali che siano le misure e restrizioni che si vogliano adottare, sorge sempre la domanda, come e con quali mezzi s'intende organizzare le bandite di cui ne dovrebbe sorgere un modello in ogni provincia. Ne hanno già parlato ieri S. E. il Ministro e il collega Vanni, l'uno contentandosi di un milione annuo, l'altro desiderandone 50. Permettete che ne parli anch'io.

L'art. 35 del progetto provvede alle spese per l'applicazione della legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e d'ispezione, con un fondo di un milione da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura. Se si pensa che una sola guardia costerà circa lire 10,000, ognuno comprende che la ragazza è bella, ma la dotè è così scarsa che conviene ritirar la promessa.

Non si fanno le nozze coi fichi secchi; e neppure con una Commissione centrale consultiva.

Onorevole ministro, non è lei il benemerito autore di quella bella riforma che io da tanto tempo ho invocata, la riduzione ai minimi termini delle Commissioni consultive, la loro potatura a capitozza?

Ma l'art. 32 ne crea una nuova composta di 15 membri, tra cui un solo zoologo! Una sposa adunque con una dote miserrima e 15 testimoni per il matrimonio, mentre la legge ordinaria si contenta di due.

Insomma, se si vuole sviluppare e sfruttare sul serio le bandite, occorrerà mettere a capo del servizio della caccia un tecnico, istituire corsi speciali di zoologia della caccia presso le scuole forestali e agrarie e mandare all'estero dei giovani per apprendere l'arte dell'allevare la selvaggina; occorrerà mandare aiuto anche ai zootecnici di cui abbiamo omai un buon numero, e non dimenticare nemmeno i zoiatri, perchè anche la selvaggina va soggetta a malattie infettive che ne fanno strage.

Tutta questa organizzazione avrebbe dovuto trovar posto in un articolo della presente legge; invece fu dimenticata.

Passiamo alla caccia.

Bisogna confessare che in questa parte la legge presenta dal punto di vista tecnico tanti piccoli difetti per cui dovrebbe essere ritoccata quasi in ogni articolo. Esaminiamo l'articolo 32.

Esso vieta di cacciare e di prendere le femmine dei cervi, dei caprioli e dei daini. Io chieggo se resta, conseguentemente, permesso di prendere i giovani caprioli e i cerbiatti? D'altra parte non si capisce perchè non si debbano cacciare le femmine vecchie omai infconde e le femmine malate ecc. E i cacciatori potranno sempre distinguere le femmine dai giovani caprioli maschi ancora senza corna?

Consultiamo la legge tedesca la quale ha condotto a tanti buoni risultati. La caccia dei cervi e dei daini è proibita per i maschi dal 1° marzo al 30 giugno e per le femmine, compresi i cerbiatti delle due specie, dal 1° marzo al 31 agosto. Dei maschi dei caprioli è proibita la caccia dal 1° febbraio al 30 giugno e delle femmine dal 16 dicembre al 15 ottobre dell'anno successivo. Dei giovani caprioli è proibita la caccia prima della fine dell'anno in cui sono nati.

Queste sono le misure suggerite dalla tecnica. Esse favoriscono i cacciatori fin dove è possibile e salvaguardano la selvaggina fin dove è necessario.

E perchè non si comprendono nel divieto anche le lepri, la cui caccia dovrebbe essere proibita dal 1° febbraio al 30 settembre?

Lo stesso articolo contiene il divieto di cacciare le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli. Orbene io non trovo nei libri di Ornitologia che ho sottomano quali siano i caratteri in base ai quali si possa distinguere una femmina adulta di fagiano di monte, o di gallo cedrone da una femmina giovane. È vero che le femmine di questi uccelli invecchiando assumono il piumaggio del maschio e se l'anomalia è completa si conoscono per la statura minore e, se è incompleta, può servire per criterio distintivo, il fondo di tinta più cupa. Ma questo si riferisce alle femmine vecchie, non già alle femmine adulte. È noto che il gallo cedrone maschio per alcuni istanti verso la fine della sua estasi voluttuosa diventa sordo e indifferente completamente a qualunque suono esterno. È questo il criterio con cui i cacciatori dovrebbero distinguere i maschi dalle femmine adulte?

Perchè nel divieto di cacciare i fagiani di di monte e gli urogalli, non si è compreso anche il francolino di monte sparso esso pure per tutte le Alpi tra i 600 e i 1600 metri di altitudine? In Italia si trova ora soltanto sulle Alpi del Novarese, e su parte di quelle Lombarde, del Tirolo e del Friuli, ma viveva un tempo in tutta la catena alpina; la caccia sfrenata l'ha in gran parte distrutto; oggi può dirsi ovunque raro, ma in continua diminuzione. Perchè non proteggiamo anche questo singolare uccello? Perchè non si è compreso nel divieto oltre a questi, anche la pernice rossa che è omai limitata a parecchi distretti del Piemonte e della Liguria e agli Appennini delle provincie settentrionali e centrali, ma è dovunque poco abbondante e in costante diminuzione?

Anche per quanto riguarda le marmotte e i camosci, l'articolo di legge è molto incompleto. La Svizzera che provvede tanto bene alla selvaggina, permette la caccia dei camosci e delle marmotte soltanto dal 7 al 30 settembre; ciò dovremmo fare anche noi, se vogliamo impedirne la distruzione, alla quale ormai siamo vicini.

Nello stesso articolo si parla del divieto di cacciare e prendere gli orsi e le marmotte durante il letargo. Io non so se le parole « durante il letargo » si riferiscano anche agli orsi. Il comma seguente farebbe credere che si riferissero solo alle marmotte. In questo caso la caccia agli orsi dovrebbe essere proibita

L'orso bruno si è ritirato a poco a poco sulle Alpi dove lo si incontra qualche volta tra nevi e ghiacci a più che 2500 metri di altezza. Qualche piccola colonia si trova anche nell'Appennino abruzzese. Esso abita nelle più fitte foreste e stabilisce la propria dimora nelle fessure delle rocce, nascondendosi al bisogno nei tronchi vuoti. Va in cerca di cibo specialmente la notte, mangiando grano nei campi, dissotterrandone radici ed arrampicandosi sugli alberi fruttiferi. Qualche volta si impadronisce di un montone o di una vacca al pascolo strozzando la vittima nelle sue ampie e robuste membra anteriori. Se è affamato o ferito, o se ha i piccoli, attacca anche l'uomo.

E voi, illustri legislatori, vorreste impedire che un galantuomo ammazzasse un orso che gli distrugge preziosi animali domestici, o che lo minaccia? Mi pare che il vostro rispetto per l'orso vada al di là del rispetto per l'uomo.

Secondo l'articolo 23 il Ministero d'agricoltura può autorizzare la caccia all'orso, ma se un orso mi assale, dovrò io telegrafare al Ministero di agricoltura per avere il permesso di liberarmi del mio assalitore? (*ilarità*).

Mi osserverete che l'art. 19 dice che la caccia degli animali feroci può essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del ministro per l'agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

Ma a me sembra che il caso speciale degli orsi sia escluso o possa almeno essere escluso.

Il comma C dello stesso articolo 22 contiene il divieto di « catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starni e simili) ». Ma non sarebbe stato opportuno di indicare a quali mammiferi si riferisce l'articolo? Soltanto il cervo è selvaggina nobile (*Edelwild*). Non lo è nè il capriolo, nè il daino, come non lo sono le pernici e le starni. Io non comprendo poi a quali animali intenda riferirsi la parola « simili »; davvero non saprei indicarne nessuno.

Nel comma seguente è contenuto il divieto di cacciare i piccioni torraiuoli. Orbene, sotto il termine di piccione torraiuolo si comprendono forme selvatiche e forme semidomestiche. È evidente che i piccioni torraiuoli di cui parla il comma in discorso, dovrebbero essere quelli semidomestici, perchè sarebbe assurdo impedire la caccia dei torraiuoli sedentari

in Italia ed abbondanti in Sardegna, in Sicilia, in varie località del litorale tirreno ecc. Non c'è alcuna ragione di permettere la caccia dei colombacci e delle colombe e proibire quella del piccione torraiuolo selvatico, come essi.

Passando sopra ad altri piccoli difetti di questo benedetto articolo 32 mi fermo sopra l'articolo 18. Io non comprendo perchè nel divieto di particolari insidie non vi siano compresi gli archetti, le penere, le gabbie a scatto e simili ordigni coi quali si fa strage di un infinito numero di uccelletti?

Io non arrivo a comprendere bene se per effetto di quest'articolo 18 resti o no proibita la caccia coi panioni e colla civetta. Ritengo che nel termine pania siansi voluti comprendere tanto i panioni quanto i palmoni con panuzzi.

In ogni caso la dicitura è poco esatta e converrebbe parlare di caccia col vischio distinguendovi, se si vuol distinguere, i palmoni, i panioni e la civetta, e le frasconae.

L'articolo 21 permette la caccia e l'uccellazione nei terreni coltivati quando l'esercizio della caccia non arrechi danno alle coltivazioni.

Il progetto di legge Rava, approvato dal Senato nel maggio 1905, ma naufragato alla Camera, progetto che — conviene confessarlo — era molto più tecnico di quello attuale, diceva che il divieto è presunto ed esente della tassa di riserva per i terreni piantati a vigna. Quest'articolo era provvidenziale, mentre la legge attuale si esprime in modo che io ritengo poco chiaro per quanto riguarda il grande pericolo che il cacciatore diffonda la fillossera nelle vigne. Permettete che mi spieghi.

Ho avuto ripetutamente occasione di richiamare l'attenzione del Senato sulla diffusione della fillossera che va minando le nostre vigne diffondendosi spesse volte in proporzione geometrica nei vari anni successivi. Orbene, io ho dedicato lungo tempo allo studio della fillossera insieme con valorosi collaboratori e sono arrivato a dimostrare un fatto, che era stato parzialmente veduto da altri e che è stato confermato dopo le mie ricerche da tutti coloro che si sono occupati della questione. Specialmente quando il terreno è un po' umido e fa caldo — per citare un caso speciale, d'estate dopo un acquazzone —, le fillosere giovani escono a

sciami numerosissimi dal terreno su cui camminano nelle più diverse direzioni. I cacciatori di fucile coi cani dopo un acquazzone si spargono nelle vigne profittando dell'umidità dell'ambiente, che rende più acuto l'olfatto del cane. Un cacciatore così arriva a portare a casa qualche quaglia, qualche pernice e magari anche una lepore, ma se per caso passa da una vigna infetta a una sana, tanto lui stesso coi suoi piedi, quanto il cane colle sue zampe, trasportano insieme col fango la fillossera dalle vigne infette alle vigne sane e producono un danno infinitamente maggiore della piccola soddisfazione di provvedere al pranzo.

A me sembra che tanto pericolo dovrebbe essere segnalato nel presente progetto di legge, perchè purtroppo l'ignoranza dei proprietari è grandissima e sono pochissimi quelli che sanno di quanto malanno possa esser causa la caccia in rapporto alla diffusione della fillossera. E, se non se ne parla esplicitamente, il danno non sarà evitato e gli stessi giudici, che dovranno sentenziare in sede di contravvenzione, non ne terranno conto.

L'articolo 19 stabilisce che la caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre e che l'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 30 novembre. Questi limiti danneggerebbero moltissimo, per esempio, i cacciatori delle lagune venete, ossia le cacce di Valle, di molto reddito nelle province di Padova e di Venezia. Tali cacce si praticano agli Anatidi in genere e alle Folaghe. Esse cominciano normalmente nella prima settimana di ottobre, terminando alla metà di aprile. Evidentemente per ovviare al grave danno che ne verrebbe a famiglie, le quali da questa caccia traggono il necessario per la loro esistenza, si consente nel quarto comma dell'articolo stesso che il Ministero possa modificare i termini sopradetti. Ma di dare quest' autorità al Ministero io non me la sento.

Tutti sanno quali abusi si siano verificati in tanti altri casi simili.

È assurdo fissare dei limiti per poi dire che il Ministero può variarli senza limite.

L'articolo 19 segna anche la fine della caccia alle quaglie durante il passo primaverile. Il Ministero d'agricoltura aveva ritenuto opportuno di fare un'eccezione per le Isole Pontine e l'Isola di Ischia: la nostra Commissione ha

soppresso il comma in cui questa eccezione era consacrata.

Come si rileverà da quanto esporrò più avanti, io sono un grande amico degli uccelli, ma entro limiti ragionevoli. Nazioni civili e proprio quelle che già da molti anni si atteggiavano a protettrici degli uccelli cantori, hanno fatto sapere che il verso delle quaglie è poco gradevole all'orecchio umano e perciò ne tollerano la caccia in tutti i modi al loro arrivo nell'Africa settentrionale e specialmente nell'Egitto. E poichè in Inghilterra la statistica funziona meglio che da noi posso dire che soltanto a Londra annualmente arrivano vive oltre 100 milioni di quaglie. E si deve calcolare che ben la metà muore in viaggio! Si può così, grosso modo, ammettere che si uccide annualmente un miliardo di quaglie di passo primaverile. Si ritiene che in Italia, tutto compreso dalla Sicilia a Civitavecchia, se ne catturino tutt'al più alcuni milioni. Non è ridicolo parlar di distruzione da parte nostra?

Ne volete la prova? Le annate in cui in Italia si prende una maggior quantità di quaglie al passo primaverile, sono quelle in cui nell'estate successivo esse abbondano di più nelle nostre campagne, mentre sembrerebbe che dovesse verificarsi l'opposto. Gli è che in cotale annate ne arrivano di più che nelle altre e il numero di quelle che sfuggono alla caccia viene ad essere maggiore. Si comprende perciò come sia giusto il detto dei cacciatori: più quaglie si ammazzano al passo, più se ne prendono nell'estate. Aggiungasi che la caccia si fa in molti posti soltanto col fucile. E si sa che dei milioni di quaglie che si catturano, quelle colpite dal fucile saranno meno di centomila. Allora perchè impedire questo sport?

Passiamo ora al punto per me culminante di questa legge.

L'articolo 18, consentendo la caccia con reti orizzontali fisse e mobili, con roccolo, colla bressanella e colle panie, consacra un'altra volta quella distruzione di uccelletti che ha dato luogo a tanti rimbrotti al popolo italiano. Proprio in questi giorni un americano venuto in Italia come inviato speciale della Società italo-americana di New-York ha diffuso un appello nel nostro Paese a favore dei poveri uccelletti. « Se conoscessi personalmente Mussolini (egli scrive), lo pregherei di far giurare

a tutti i suoi fascisti di non uccidere alcun animale utile all'agricoltura, d'insegnare la immensa loro importanza per il benessere di un paese, di emanare e far osservare da tutti leggi severe, come quelle dell'America per la protezione e l'allevamento degli uccelli e d'insegnare a tutti che l'agricoltura non prospera se vengono distrutte le piccole creature alate necessarie alla bellezza del paesaggio, più necessarie all'ubertosità della campagna ».

Per gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, se ben comprendo, esiste sempre la controversia sull'opportunità di consentire o no la caccia di quegli uccelli che sono rapidi e preziosi distruttori degli insetti dannosi all'agricoltura. La relazione dell'Ufficio centrale con fine ironia, se ben comprendo, ci rimanda ad altre erudite relazioni stese molti anni or sono; alla Commissione sembra, sempre se ben comprendo, che la questione sia ancora *sub iudice* e resti ancora in quello stato di incertezza in cui l'ha lasciata il Sanguinetti nel 1864. Le cose non sono così, onorevoli colleghi: permettete che mi spieghi un po' estesamente.

Non occorre essere poeti, nè figli di poeti per sentire che un bosco senza uccelli è come una bella donna senza voce, come un giardino senza fiori: per compiacersi alla vista dell'uccellino vezzoso dal petto rosso che saltella entro la siepe e scioglie languidi sibili ed alterna brevi note argentine: per sapere che il gorgheggiare forte e melodioso dell'usignolo l'ha fatto definire la sirena dei boschi: per ricordare i versi di Dante sulla lodoletta: per compiacersi del volo di un branchetto di irrequiete cincie allegre ecc. Ma per quanto non ci possiamo disinteressare delle bellezze naturali, non è di esse che qui voglio intrattenervi.

Non è il lato estetico, nè quello che un nostro collega ebbe a definire un'isterica eccessiva sensibilità ultramontana, ma è quello materiale, utilitario che qui ci interessa.

Cinquant'anni fa erano in campo ancora due opposte teorie, che si contrastarono il terreno per molto tempo: quella ornitofila che reclamava la protezione degli uccelletti ritenendoli utilissimi divoratori di insetti dannosi all'agricoltura, e quella entomologa che accusava gli uccelletti di divorare anche, e perfino a preferenza, insetti utili perchè nemici di quelli dannosi, oltrechè di danneggiare i nostri rac-

colti. Le due teorie vennero messe alla prova del fuoco, cioè dei fatti. Si è così arrivati ad una soluzione del problema, omai da tutti accettata e omai tradotta in legge dai Paesi più civili.

Già il 19 marzo 1902 si è conclusa a Parigi una Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

A questa Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, aderirono la Francia, la Germania, il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Austria e l'Ungheria, il Lussemburgo, Monaco, il Portogallo e la Svizzera. Solo l'Italia e l'Egitto non hanno aderito, ma tutti hanno sempre espresso il desiderio che questa adesione finalmente avvenisse.

I capisaldi della convenzione sono i seguenti:

1° Protezione assoluta degli uccelli designati come utili, delle loro uova, nidi e covate;

2° Proibizione di cacciare gli uccelletti in altro modo che non sia il fucile;

3° Interdizione di trasportare, vendere e comprare uccelli la cui caccia sia proibita.

Annessa alla Convenzione vi è una lista degli uccelli utili e una degli uccelli nocivi.

Gli uccelli si distinguono in tre gruppi.

Uccelli utili, uccelli decisamente nocivi e uccelli più o meno indifferenti. Sono pubblicate nei regolamenti le liste dei primi due gruppi. La lista degli uccelli utili per esempio, per la Baviera enumera più di 50 forme; quella degli uccelli spiccatamente dannosi ne enumera una diecina. Tra gli uccelli utili, oltre alla poiana e al succiacapre, ecc. sono compresi una gran parte di quegli uccelletti che si catturano colle bressanelle e coi roccoli, colle panie e colle reti.

Questa soluzione pacifica dell'annosa questione è ormai passata anche su tutti i libri di lettura delle scuole elementari e di agraria che voi, onorevole ministro, diffondete nel popolo con un grande vantaggio dell'agricoltura.

In una di queste pubblicazioni per esempio, si legge: « Povere lodolette! Siete cercate dai cacciatori con specchietti e richiami. Eppure ogni giorno voi sterminate vermi, divorate migliaia di piccoli insetti dannosi. Noi poi vi ringraziamo con una fucilata e facendovi finire allo spiedo.

« Come siamo riconoscenti! ».

« Lo scricciolo - insegnano i libri elementari che vanno per le mani di tutti - è un gra-

zioso uccelluzzo grande quanto una noce ed è un nostro prezioso amico. Come buona mamma porta da mangiare trentasei volte l'ora alle sue creature. Alla fine d'un giorno i suoi figli si beccano migliaia di insetti dannosi: sono tanti piccoli briganti di meno che rovinano le nostre piante. Pace dunque allo scricciolo, al piccolo amico dei coltivatori.»

Onorevoli colleghi, vi sembra giusto, vi sembra tollerabile di insegnare ai bimbi che bisogna rispettare gli uccelli per poi consacrare con una legge che è permesso di farne strage per avere il piacere di mangiarli? Che si permetta non solo di farne strage, ma anche di torturarli?

Se qualcuno di voi si è dilettrato della caccia colla civetta e coi panioni, deve pur ricordare quegli occhietti dolcissimi e pietosi con cui ci guardavano i pettirossi e le cingallegre invischiate a cui si andavano strappando le penne per farli strillare, come richiede l'arte, perchè facciano da richiamo. Si è pur fatta una legge che proibisce l'accecamento degli uccelli; ma che si torturino dai civettanti nessuno si preoccupa!

Anni fa mi trovavo in provincia di Bergamo insieme con un ragazzetto di otto anni. Visitammo un roccolo. Il cacciatore ci mostrava con orgoglio la sua cacciagione; il ragazzino domandava i nomi degli uccelli; questi sono ortolani, diceva io.

Rispondeva il ragazzino: « ma gli ortolani non divorano insetti nocivi, non sono quegli uccelli tanto utili alle vigne, dove nidificano ai piedi dei ceppi delle viti e divorano le tignuole che fanno i vermi nell'uva? »

« Sì, rispondevo io, sono essi. Ma tu come lo sai? »

« L'ho imparato in una conferenza del cattedratico ambulante ».

« Allora il cattedratico mi avrà insegnato delle sciocchezze » soggiungeva il bambino.

« No. Il cattedratico ha detto bene, ma i bergamaschi non possono rinunciare alla polenta cogli uccelletti ».

« Che vergogna! », riprendeva il ragazzo.

« Sì, è una vergogna » soggiungevo io arrossendo ».

La scena non è finita qui. Al pranzo l'uva era piena di vermi, ossia di larve delle tignuole.

Il ragazzo diceva alla mamma che la colpa è dei cacciatori che distruggono gli ortolani. La mamma domandava il mio parere in proposito. Io davo ragione al ragazzo. La mamma soggiungeva: bei maestri che insegnano a non fare quel che essi fanno.

E il padre concludeva: bei legislatori che siete voi altri!

Naturalmente non è possibile di impedire l'insorgere delle calamità da insetti con la sola protezione energica degli uccelli. Si dovranno sempre usare anche altri metodi di lotta; ma la protezione degli uccelli è certamente un mezzo indispensabile e non altrimenti rimpiazzabile per prevenire di lunga mano queste calamità. Come esempio, citerò il seguente fatto. Il signor von Berlepsch nella sua foresta con una attivissima protezione degli uccelli esplicata sistematicamente per lunghi anni, è riuscito ad aumentarli moltissimo cosicchè sono stati occupati 2000 nidi artificiali, appesi qua e là; dovunque la selva risuona del canto di questi piccoli alati. Il risultato apparve nel 1905. Una selva contigua grande parecchie miglia quadrate è stata interamente spogliata dalle foglie, come nell'inverno, da una farfallina (*Tortrix viridana*), mentre invece la selva del von Berlepsch è restata interamente risparmiata. La distruzione delle foglie è cominciata mezzo chilometro in là dal suo confine.

Del pari il grande frutteto in vicinanza di questa selva e della stazione di Seebach di protezione degli uccelli di von Berlepsch, senza che si prendesse alcuna misura, soltanto per l'attività degli uccelli, è sempre restato interamente libero dagli insetti nocivi. Anche in altri luoghi si è fatto eguale esperienza. Perciò si vanno estendendo i metodi del suddetto naturalista (protezione degli uccelli esercitata coi nidi artificiali e con sistematica nutrizione invernale ecc.). Da per tutto, in Germania e in Austria sono sorte società per la protezione degli uccelli e se ne occupano anche le società di protezione degli animali, le società agricole, le società di abbellimento e protezione della natura ecc. Va così sorgendo una vastissima organizzazione che non mancherà di dare i suoi frutti.

Ho sott'occhio, per esempio, istruzioni riguardanti la protezione degli uccelli nei vi-

gneti. Vi si legge che negli ultimi anni viene sempre più generalmente conosciuto e confermato che nei frutteti la protezione degli uccelli è un mezzo ottimo di lotta contro una serie di insetti nocivi. Si è perciò cercato di vedere se effetti simili si potevano avere nei vigneti e difatti è risultato che si possono ottenere, ma però occorre procedere razionalmente. Gli inesperti fanno l'obiezione che la protezione degli uccelli nei vigneti ha due facce, perchè gli uccelli mangiano non soltanto gli insetti ma anche l'uva; ma quest'obiezione cade perchè si favorisce nel vigneto soltanto la propagazione di quegli uccelli, da cui ricaviamo un evidente vantaggio.

Entrano in scena due gruppi di uccelli: quelli che sono utili durante l'estate e quelli che ci aiutano nella lotta invernale. Nel primo caso si tratta naturalmente soltanto di specie che prendono le tignuole delle viti al volo, cioè, rondini, codirossi, muscicape, piccole averle, monachelle, ecc. Nell'inverno invece abbiamo bisogno degli uccelli che raccolgano le crisalidi annidate nella corteccia dei ceppi, nelle screpolature dei pali e nelle canne. In prima linea le cingallegre, il rampichino, il picchio muratore, ecc. Basta appendere in luoghi opportuni dei nidi artificiali per ottenere presto un aumento di numero di questi uccelli. Non è necessario che le cingallegre nidifichino nel vigneto: basta che trovino occasione di moltiplicarsi nelle selve circostanti, nei giardini e nei frutteti vicini. Si ricorre anche alla nutrizione invernale; si provvede pure agli uccelli l'occasione di bere e di fare il bagno, e si combattono gli uccelli nemici degli uccelli utili, così la gazza, la cornacchia nera, il gracchio corallino, la ghiandaia, ecc. Anche contro il passero si agisce, perchè si è dimostrato direttamente o indirettamente dannoso agli altri uccelli. Si tengono lontani anche il merlo e lo storno che sono troppo amici dell'uva.

Come si vede, è tutto un nuovo metodo di lotta che si va adottando. Al riguardo voglio aggiungere che durante la guerra e anche dopo, la fame si fece molto sentire in Germania, ma le leggi protettive degli uccelli furono sempre rispettate e nessuno pensò mai di cibarsi di questi utili ausiliari dell'uomo.

Tuttociò dovrebbe essere imitato anche da noi, e certamente dobbiamo al più presto av-

viarci su questa strada coll'aiuto e la guida degli osservatorii fitopatologici. E allora, domando io, come possiamo permettere la caccia di tanto piccoli uccelletti? Io comprendo che la carità *incipit ab ego* e che pochi si rassegnino a veder restringere quelle soddisfazioni venatorie che una lunga abitudine ha finito per far considerare come un bisogno, ma mi sembra che il popolo italiano, il quale si è rassegnato a ben altri sacrifici, debba compiere anche questo senza alcuna esitazione.

Non voglio abbandonare quest'argomento senza ricordare il frutto di una mia esperienza personale.

Nel 1909 mi recai a passare un mese di estate a Balme in Val di Lanzo. Con mia meraviglia tutti i bei boschi di larici non avevano le caratteristiche foglie aciculari. Era una cosa veramente spiacevole: l'ombra dei boschi che mi aveva attirato lassù, mancava del tutto; sembrava di essere in un nostro bosco di piante a foglie caduche durante l'inverno. Mi fu facile precisare che cosa era accaduto. Una tignuola che di solito c'è nei boschi di larici, ma che non fa che danni insignificanti, in quell'anno si era propagata enormemente e aveva distrutto tutti gli aghi dei larici. Restai molto addolorato della cosa e cercai di approfondirla di più. Non mi fu difficile farlo perchè tutti conoscevano la spiegazione del fenomeno. Negli anni precedenti i boschi di larici erano popolatissimi di uccelli. Ultimamente gli uccelli erano scomparsi spaventati dalle numerose mine che si facevano giornalmente brillare per la costruzione dell'acquedotto per Torino, il quale si dipartiva a piccola distanza dalle selve di larici. In tutta la zona non si sentiva più il canto di alcun uccello. L'anno successivo l'acquedotto era finito: gli uccelli ritornarono e i larici si rivestirono del loro verde manto e si è potuto di nuovo riposare alla loro ombra.

Ho saputo poi che un fatto simile si è verificato anche in Val di Cogne.

Chiuderò questa mia breve predica a favore degli uccelli con una citazione.

Il celebre entomologo Fabre nel suo libro *Gli ausiliari*, libro classico alla mano di tutti e onorato anche col premio Nobel, parla a lungo degli uccelli dal becco gentile e conclude:

« Al punto in cui siamo arrivati, dovete benissimo comprendere di quale immenso inte-

resse siano per l'agricoltura queste legioni di mangiatori d'insetti che si dividono il lavoro nei campi, nelle siepi, nelle praterie, nei giardini, nei boschi, nei verzieri, e fanno una guerra continua a ogni specie di insetti nocivi: terribile genia che distruggerebbe i raccolti se altri all'infuori di noi non vegliasse assiduamente: altri più abili, meglio dotati di finezza di vista e di pazienza di ricerca, e che hanno quest'unica missione. Io non esagero, miei piccoli amici: senza gli uccelli insettivori la carestia ci decimerebbe «.

La mia analisi critica è finita.

Riassumendo, è prevedibile che da questa legge pullulerà un certo numero di bandite e un numero più grande di riserve. Della tecnica necessaria perchè dentro questi parchi la selvaggina prosperi e si moltiplichi, non si tiene conto. Il milione che la legge concede è una bazzecola se deve servire a far prosperare le bandite: nelle distrette attuali del bilancio è troppo, se si tratta di buttare polvere negli occhi.

Il progetto è infarcito da tante inesattezze tecniche da rendere molto difficile correggerlo durante la discussione dei singoli articoli. Purtroppo questo progetto di legge consacra un'altra volta la strage di quegli uccelletti che sono tanto utili all'agricoltura, come c'insegna il Ministero stesso d'agricoltura nelle pubblicazioni che esso diffonde.

In questo progetto di legge si ammira la mano del cacciatore esperto, la mano del giurista ed io so che il nostro relatore è un giurista salito in meritata fama, ma non si scorge la mano del tecnico che in argomento doveva fare autorità. Questa legge — permettete ad un professore di anatomia il confronto — è paragonabile al midollo giallo delle ossa; mancano quelle cellule che formano i globuli sanguigni rossi, quei globuli sanguigni che assumono l'ossigeno dai polmoni e lo portano agli organi.

A me sembra che si dovrebbe rifarla aggiungendo a quest'organo, oltre alle cellule del cacciatore e del giurista, anche le cellule del tecnico, le cellule specifiche. Così rifatta, nella prossima riunione del Senato si potrebbe discuterla e approvarla e il Senato avrebbe il vanto di aver fatto, oltre ad una buona legge sulla pesca e sulla piscicoltura, una buona legge sulla protezione della selvaggina e della caccia.

Ma l'ora preme, dice l'onorevole ministro di agricoltura: bisogna fare: la soma si aggiusterà lungo la via.

Ma qui si tratta di un matrimonio, sia pure col divorzio in vista.

Ella ci ha detto, onorevole ministro, che questa legge è nata da più di sessant'anni; dunque è una vecchia zitellona. Essa ha dunque già passata l'età critica. A me sembra che omai abbia ben pochi denti in bocca, che abbia perduto gran parte della sua capigliatura, che le sia spuntata la barba. Io che non posso certamente permettermi l'inno della giovinezza, non la vorrei sposare.

Ma so che si fanno anche i matrimoni di convenienza e che non devesi mai ritirare la parola data. Ebbene se volete maritare ad ogni costo questa suocera, maritatela pure, ma fornitele almeno una buona dentiera, dei folti posticci, radetele la barba, azzimatela. Se credete che in questa bisogna io possa aiutarvi, son qua a vostra disposizione. (*ilarità*).

Il peccato originale però non lo potrete mai cancellare: resterà sempre una legge male impostata, una legge fatta per i dilettanti di caccia e non, come dovrebbe essere, la pietra, su cui fondare quell'industria della protezione della selvaggina e della caccia, che ben sviluppata potrebbe diventare una non trascurabile fonte di ricchezza nel nostro paese. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

NICCOLINI EUGENIO, *dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Mi auguro di non abusare della vostra benevolenza perchè posso essere breve, trovandomi pienamente d'accordo con quanto ha detto nella sua bella e chiara relazione il relatore dell'Ufficio centrale al quale ho l'onore di appartenere. Tutti sappiamo che da quando fu costituito il regno d'Italia, si sentì il bisogno di una legge unica che si sostituisse alle otto leggi che governano l'esercizio della caccia; ma mai come ora se n'è sentito il bisogno, perchè mai come ora la legge è come non esistesse. Pochi la rispettano e nessuno la fa rispettare; per cui si può dire che l'esercizio della caccia in Italia ora si è trasformato in un istituto di perfezionamento per i giovani che vogliono avviarsi al disprezzo della legge. (*Approvazioni*).

Una legge come questa, che si propone la conservazione della selvaggina non può, a parer mio, non tener nel massimo conto le riserve, che della conservazione della selvaggina sono il mezzo più efficace. Chiunque poi abbia un po' di esperienza di quanto occorra per conservare la selvaggina in una riserva, specialmente dove la popolazione e la cultura sono intense, deve convenire con me che questo non sarà mai fatto se non da chi ne abbia l'interesse diretto; e chi lo facesse per spirito di altruismo, più che per un altruista, passerebbe almeno per un ingenuo (e dico così per non offendere il singolare benefattore). Ecco perché, per quanto io ritenga utile la bandita del demanio forestale, e le zone di rifugio, quando penso allo Stato che dovrebbe avere tante cure quante ne ha l'allevatore, quando penso che dovrebbe magari impedire ai falciatori di guastare le uova e andare a cercare le uova di formica per allevare gli starnotti, in questo Stato anche allevatore non ho fiducia; mentre ne ho molta in chi ha l'interesse diretto, in chi sa che una riserva ben sorvegliata, e un allevamento fatto bene, lo ricompensa del suo lavoro; e siccome le riserve non sono circondate dal muro della Cina, più esse saranno ricche di caccia, e più gli animali, giunta l'epoca degli amori, per sfuggire gl'incomodi compagni, ne usciranno a popolare i luoghi circostanti. E poi, bisogna pensare questo, che il proprietario di un terreno non riservato, da averci molta selvaggina risente poco vantaggio, e spesso danno. Il danno è di avere il terreno più frequentato dai cacciatori. Ora chi di noi cacciatori non ha visto nelle nostre macchie qualche branco di bestie brade pascolare in una tagliata o in una sementa; perchè era stato lasciato aperto un cancello o guastata una siepe?

Dove poi vige la mezzeria, il contadino è uno dei più terribili distruttori che mai si possono immaginare: è difficilissimo a sorvegliarsi, e se mai uno lo può sorvegliare, è il proprietario; altri no. Perciò ho anche poca fiducia nella riproduzione nei terreni non riservati.

Ora, onorevoli senatori, sono bastati pochi anni, durante il periodo della guerra, nei quali le riserve furono trascurate, ed è bastato soprattutto che un provvedimento fiscale, che ha danneggiato la selvaggina senza giovare all'E-

rario, ne abbia diminuito il numero e l'estensione, perchè la selvaggina stanziale sia quasi totalmente scomparsa dai terreni riservati e fuori essi.

Nelle nostre alte montagne la selvaggina grossa è stata in gran parte distrutta; nella nostra maremma toscana — e qui posso parlare per scienza propria — c'era molta caccia grossa: oggi è stata distrutta quasi dovunque, distrutta specialmente in quest'anno, perchè la siccità ha reso la distruzione più facile. Un po' di selvaggina è rimasta dove il proprietario era in condizioni così fortunate da poter sopportare le enormi spese della riserva.

Questa legge più che altro ha di mira, giustamente, la conservazione della selvaggina stanziale che ha bisogno di maggiore tutela e che ha anche un maggiore avvenire, perchè è compatibile in gran parte col progresso agrario e con le bonifiche. Ma non si può disconoscere che anche la selvaggina migratrice è meglio utilizzata dove trova un quieto rifugio per soffermarsi, che non dove è perseguitata senza tregua giorno e notte. Io ricordo che quando ancora esistevano in quel di Pisa le due riserve reali di Tombolo e di Coltano, dove si soffermavano moltissimi uccelli acquatici o di ripa, quando per qualche ragione questi si tramutavano, tutti facevano delle buone caccie, che non si sono più fatte dopo che quelle riserve furono tolte.

Qui, non lontano da Roma, sui monti che chiudono in ampio semicerchio la palude pontina, quelli che come me vi hanno passato oltre cinquant'anni, si ricordano di aver visto starne, pernici e coturnici. Ebbene, io ci sono stato due anni fa con un collega qui presente, ed abbiamo potuto constatare che non c'è più selvaggina stanziale; c'è rimasto soltanto un po' di selvaggina migratrice, ma assai più abbondante questa nella palude pontina. Ma anche laggiù, la magnifica foresta di querci secolari che ombreggiano le ampie piscine dorate di paglieti, che si stende da Paola a Fogliano, cade sotto l'accetta, e i paglieti che al vento ondeggiavano come il mare sono scomparsi e con essi purtroppo gran parte della selvaggina migratrice; e dico purtroppo perchè è quella che a molti di noi ha dato le ore più gradevoli ed ora suscita il più grato ricordo. Ma essa necessariamente cede dinanzi al pro-

gredire delle bonifiche agrarie. Una numerosa popolazione scende in autunno dai monti per cacciarla; ma io che conosco questi cacciatori da moltissimi anni, sono certo che quando non ci troveranno più la loro convenienza, cambieranno mestiere; e anche gli altri cacciatori, stanchi di cacciare il *res nullius* che sarà diventato il nulla di tutti, si adatteranno a cacciare la selvaggina stanziale mantenuta dalle riserve.

Ecco perchè io sono stato sempre favorevole ad un provvedimento speciale per queste regioni in via di completa trasformazione.

E favorevole sono alla tassa sulle riserve, come lo fu il Senato nel 1905 quando, approvando il progetto Rava, votò una tassa di dieci centesimi a ettaro. È vero che il valore della selvaggina era allora molto inferiore, ed io che me ne occupavo, facevo dei contratti di cervi, mufloni, cinghiali e caprioli, dalle 70 alle 100 lire il quintale. Ora invece sento dire che si venderebbero a 600 o 700 lire il quintale. I fagiani si vendevano a 4 lire le femmine e a 5 i maschi. Ora in media costano 11 lire d'estate, e nell'inverno 21 le femmine e 23 i maschi; quindi è giusto che la tassa sia aumentata, ma non venti volte; perchè una tassa di 2 lire farebbe delle riserve un privilegio di pochi e si perderebbe il vantaggio che viene dall'estensione del territorio riservato.

Anche la tassa proposta mi pare troppo forte; e temo non gioverà nè alla selvaggina, nè all'erario. Ma soprattutto importa che il ricavato di questa tassa vada a vantaggio del ripopolamento e della sorveglianza che ora non c'è affatto, come non c'è la legge.

A creare le attuali condizioni hanno contribuito molte cause; ma le principali sono la mitezza delle ammende in confronto al valore elevato della selvaggina, e la facoltà dei Consigli provinciali di stabilire i termini del divieto, nei quali raramente ci siamo trovati d'accordo anche nella medesima regione; e quando questo accordo c'è stato, fu di breve durata; perchè i Consigli provinciali amano cambiare spesso i termini del divieto, come se tutti gli anni gli animali cambiassero costumanza.

Ora in queste condizioni è facile la frode e difficile la sorveglianza. E a questo proposito dirò che gli agenti non conoscono nemmeno la

legge e talora non sanno nemmeno se la caccia sia aperta o chiusa. L'anno scorso, quando venne quella abbondante nevicata sul nostro litorale, furono ammazzati a migliaia uccelletti, specialmente tordi e merli. Alcuni ingenui domandarono agli agenti: ma come mai permetteste che si cacci ora che il suolo è coperto di neve, mentre la legge lo vieta? E questi agenti risposero: ma noi non abbiamo alcun ordine. Questa è la prova lampante che la legge non c'è, perchè per farla applicare ci vogliono degli ordini speciali.

Io ricordo che pochi anni addietro, una mattina essendo andato a caccia in un padule sulla costa della maremma, mi venne, strada facendo, il dubbio se la caccia fosse aperta o chiusa, perchè non conoscevo come il Consiglio provinciale di Grosseto avesse legiferato. Allora, arrivato al paese, ne domandai al maresciallo delle guardie di finanza. Egli mi rispose che non lo sapeva, ma che l'avrebbe domandato al maresciallo dei carabinieri. Difatti, dopo un poco ritornò e mi disse che la caccia era chiusa.

Allora voltai il cavallo per tornare a casa e, attraversando il paese, incontrai il priore del luogo, che salutandomi mi domandò come stavo e cosa facevo. Risposi: « Torno a casa perchè mi hanno detto che la caccia è chiusa ». Ed egli: « Ecco perchè è venuto da me il maresciallo dei carabinieri a domandarmi se la caccia era aperta o chiusa! Io non lo so; ma *melius est abundare quam deficere*, e gli ho detto che era chiusa ». (*Ilarità*).

Come vedete, in quel paese nessuno conosceva la legge, nè l'autorità civile, nè la militare, nè l'ecclesiastica!

A tutto questo il presente progetto ha provveduto, perchè aumenta le penalità facendone partecipare gli agenti che saranno più vigili; e toglie ai Consigli provinciali la facoltà di stabilire i termini del divieto, e impedisce ai prefetti di essere i più temibili trasgressori della legge. Difatti bastano tre o quattro cacciatori (che forse tutto l'anno hanno lamentato la mancanza di selvaggina) i quali vadano a dire al prefetto che in quei giorni, appena avvenuta la chiusura di caccia, le campagne sono state invase da animali nocivi, perchè il prefetto autorizzi quelle famose caccie primaverili, nelle quali, in barba alla legge, si distrugge ogni ben di Dio.

Si rivolge poi aspra critica a questa legge da illustri scienziati, come abbiamo sentito, e da amatori del paesaggio, perchè, essi dicono, mantenendo l'antichissima consuetudine dell'aucupio, questo progetto sanziona una barbarie. Anch'io sono un insaziabile ammiratore del nostro paesaggio e lo vorrei vivificato da ogni sorta di uccelli; e purtroppo convengo anch'io che le specie di uccelli che nidificano fra noi sono diminuite di numero. Ma questa diminuzione l'attribuisco più che all'aucupio alle mutate condizioni delle nostre campagne. Gli uccelletti che covano nei prati subiscono la stessa sorte delle starne che, dove abbondavano, come nelle colline volterrane, covavano nei ginestrai, ora distrutti, o nei prati naturali che erano pascolati tardi nell'estate, mentre ora debbono covare nelle sulle e nelle lupinelle che vengono falciate appunto nell'epoca delle cove; e non se ne salva che qualcuna nei cigli e quelle che riesce a salvare il proprietario che ne ha cura ed è pronto a fare l'allevamento artificiale. E questa è la ragione principale della diminuzione delle starne, perchè i proprietari non avendo più le riserve, non se ne sono più occupati.

Molti degli uccelletti canori covano sui pioppi, ai quali in molte regioni si marita la vite; e quindi il contadino per ben otto o dieci volte, durante il periodo delle cove vi sta attorno per le cure anticrittogamiche, tanto che se qualche misero uccelletto si salvasse, lo vedremmo volare dipinto in celeste chiaro. Nei boschi vicini ai villaggi, i ragazzi, che tutto nelle scuole avranno imparato fuori che rispettare i nidi, ne fanno strage; e tutti sappiamo che un po' per i bisogni della guerra, molto per colpa di avidi speculatori, le nostre foreste, specialmente di alto fusto, sono state decimate, e danno oramai scarsa ospitalità a ogni sorta di volatili. Queste sono le ragioni vere della distruzione. Il danno relativamente piccolo che riesce agli uccelletti dall'aucupio, è da questo progetto di legge frenato nel tempo e nei metodi. Nel tempo, perchè è ristretto, e nei metodi perchè sono vietati quelli distruttivi. Quindi mi pare che gli oppositori avrebbero dovuto vedere di buon occhio questo progetto di legge che rappresenta un passo verso quello che essi desiderano. Perchè bisogna pensare che troncata oggi in Italia una tradizione secolare, che ha le sue

origini nella posizione geografica del nostro paese in rapporto alla migrazione, sarebbe cosa impossibile, e farebbe naufragare la legge.

Pensi, illustre professor Grassi, che il meglio è un grande nemico del bene. Ed è quello che io ricordo sempre quando penso a questa legge: che non sarà perfetta, come disse anche l'onorevole ministro ieri, perchè si sono dovute conciliare tante diverse tendenze; ma è frutto di molti studi ed è tale da dare affidamento che sotto il suo imperio il patrimonio venatorio italiano, oramai quasi completamente distrutto, possa essere ricostituito. Perciò mi auguro che il Senato la vorrà approvare. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io avrei desiderato di trattare più specialmente la questione delle utilità delle bandite e delle riserve; ma la questione è stata trattata così maestrevolmente ed esaurientemente dall'amico e collega Niccolini che rinuncio alla parola, anche per non distruggere con la cattiva mia pronuncia emiliana, il piacevole armonico effetto della sua, tanto simpatica, perchè prettamente italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fabrizio Colonna.

FABRIZIO COLONNA. Io potrei aggiungere poche considerazioni a quelle già svolte dai senatori Grassi e Niccolini. Però non credo necessario di entrare in tanti dettagli e dirò brevissime parole.

L'onorevole ministro dell'agricoltura, ieri, ha ricordato al Senato le condizioni nelle quali da tempo si svolge l'esercizio della caccia in Italia e non è esagerato dire che siamo in un regime, in quanto a caccia, di vera e propria anarchia, cosa dannosissima alla conservazione degli uccelli stanziali.

La necessità di regolare l'esercizio della caccia da tutti è intesa, e lo stesso onorevole ministro, con mirabile sintesi, ha ricordato al Senato tutti i conati fatti e da molto tempo, per venire ad una legge unica, ha enumerato, cronologicamente, i molti disegni all'uopo presentati, nominando anche i presentatori dei medesimi; l'ultimo disegno di legge presentato fu quello dell'onorevole Rava, allora ministro, oggi nostro collega.

Di quel progetto di legge io ebbi l'onore di essere relatore. Il disegno di legge fu largamente discusso in Senato e riportò una bellissima maggioranza; andato poi alla Camera dei deputati, lì si fermò ed ho sempre ritenuto che questo avvenisse per quelle influenze esterne che sono sempre corse in occasione di disegni di legge sopra siffatta materia e per quelle opposte tendenze dei liberisti e dei riservisti; fatto è che quel disegno di legge non fu discusso dalla Camera, e così tutto quello che riguarda la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia rimane e permane in un vero caos. E sono ormai 18 anni, perchè la legge Rava fu presentata nel 1905.

Trovo poi perfettamente inutile far perdere il tempo al Senato ricordando le leggi che regolano l'esercizio della caccia negli altri paesi d'Europa, perchè i principii sopra i quali poggiano le leggi di caccia in Inghilterra, in Francia, in Germania, ecc. ecc., sono completamente diversi dai nostri.

All'estero la caccia è insita alla proprietà; da noi invece, da tempi antichi, da tempi immemorabili direi, la selvaggina è sempre stata ritenuta *res nullius*, da ciò la facoltà, la libertà d'inseguirla dappertutto calpestando e devastando, se occorre, le proprietà private.

I nostri codici civile e penale hanno tentato di limitare la libertà di caccia, nel senso di vietare l'ingresso nei terreni altrui quando vi siano i segnali prescritti, ma sappiamo pure come si rispettino questi segnali: una schioppettata alla tabella e il cacciatore entra indisturbato nel fondo come se fosse in casa sua.

Il presente disegno di legge molto opportunamente propone le bandite di ripopolamento, non esclude le riserve private e rispetta sufficientemente la libertà di caccia, quella libertà che dalla esistenza delle bandite e delle riserve private, potrà largamente avvantaggiarsi.

Io sono fermamente convinto che questo disegno di legge con qualche lieve modificazione agli articoli, possa corrispondere alle esigenze attuali e, principalissima fra tutte, quella della protezione della selvaggina, della quale si è fatto, purtroppo, sterminio in regime di libertà di caccia.

Signori senatori, votiamo questo disegno; variamo questa legge che è piena di buone disposizioni: auguriamoci che la Camera dei depu-

tati voglia fare altrettanto; dotiamo il nostro bel paese di una razionale legge che protegga e faccia aumentare la selvaggina, che è poi una ricchezza per il nostro paese. (*Applausi*).

Se poi all'atto pratico questa legge si troverà in qualche parte difettosa, nulla vieta che si possa modificare; ma non buttiamola via, perchè è meglio una mediocre legge al non averne nessuna o all'averne troppe come giustamente si deplora.

Mi riservo di fare qualche piccola proposta di emendamento agli articoli; ma intanto desidero dichiarare che le mie osservazioni, nel caso, rifletteranno soltanto l'esercizio della caccia, perchè quanto alla prima parte - protezione della selvaggina - la legge ha il mio pienissimo voto e la raccomando al suffragio del Senato. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sinibaldi.

SINIBALDI. Onorevoli colleghi, io ho presentati tre emendamenti e potrei parlare sugli articoli relativi, ma ho preferito di iscrivermi nella discussione generale, perchè così avrò modo di esporre sinteticamente il mio pensiero e risparmiare inutili ripetizioni.

Vorrei porre il Senato di fronte a questioni concrete; vorrei che dalla discussione risultasse fin da ora quale sarà l'indirizzo preciso della legge quale verrà da noi formulata.

Il primo degli emendamenti da me proposti è diretto a proibire l'uccellazione.

Uccellazione, nella terminologia del disegno di legge, significa la caccia o meglio la cattura (aucupio) con reti, panie ed altri mezzi di tutti i volatili, fatta eccezione della selvaggina nobile che si caccia con l'ausilio del cane da fiuto. Insomma, l'uccellatore è il nemico di quegli uccelletti dei quali con simpatica *verve* ha fatto l'elogio e la difesa l'amico senatore Grassi enumerandone, fra la simpatica attenzione del Senato, le benemerienze verso l'agricoltura.

Riferendomi a quello che egli ha detto, mi permetto di fermare l'attenzione del Senato sopra il duplice servizio che gli uccelletti rendono agli agricoltori. Non solo distruggono gli insetti, che possono essere anche insetti che alla loro volta distruggono altri insetti, secondo le ultime teorie, ma soprattutto essi possono eliminare le male erbe, mangiando i semi di esse,

Ora, solo chi conosce quale sia l'influenza delle male erbe per diminuire nel nostro paese la produzione del grano, intenderà subito la importanza della protezione di questa minuscola selvaggina, per la difesa dell'agricoltura. Ed io, onorevoli colleghi, non parlo che per questo. Mi dimentico di essere o di essere stato cacciatore e mi ricordo solo di essere agricoltore, e, come agricoltore, vi prego di pensare due volte prima di permettere la uccellazione e per lo meno di non recedere da una limitazione rigorosa della distruzione della piccola selvaggina. Perché, onorevole Niccolini, ella che ha voluto prendere la difesa dell'aucupio credo che abbia, con molta eleganza sì, ma inopportunamente, accennato ad un argomento che va contro la sua tesi. Ella ha detto: « non è vero che siano gli uccellatori quelli che possono essere ritenuti responsabili della distruzione della piccola selvaggina; no, perché vi sono uccelli che nidificano nei prati i quali ora si tagliano rapidamente e più volte, per cui le nidiate debbono andare a male; perché vi sono degli uccelli che nidificano nei pioppi dove si arrampica la vite e quindi con i trattamenti crittogamici l'agricoltore distrugge o danneggia le nidiate. Insomma le condizioni dell'agricoltura e specialmente la sua intensificazione hanno modificato le condizioni naturali per cui questa piccola selvaggina difficilmente prospera ». Ma badate, onorevole Niccolini: è verissimo, siamo d'accordo; una delle grandi cause della diminuzione della piccola selvaggina e anche della grande, è la cultura intensiva perché naturalmente cultura intensiva e selvaggina sono termini antitetici; ma se voi riconoscete, e non potete non riconoscerlo, la funzione essenziale utilissima, indispensabile della piccola selvaggina per l'agricoltura, dovrete dire con me che se ci sono delle cause necessarie per cui la selvaggina diminuisce, noi non dobbiamo aggiungerne delle altre volontarie. (*Benissimo*).

Quanto alla questione delle riserve, non c'entrerò, per quanto mi sembri che, come facciamo molte volte noi elaboratori di leggi, vogliamo ottenere grandissime cose con mezzi assolutamente inadeguati. È assurdo, onorevoli colleghi, proporsi di istituire in ogni provincia d'Italia delle grandi riserve di ripopolamento, quando la legge non ha a sua disposizione che

un milione. Ed è anche più assurdo che con questo milione si voglia provvedere anche alla sorveglianza per l'applicazione di tutte le norme che dovranno regolare il diritto di caccia.

Ad ogni modo dobbiamo adottare norme più semplici, limiti più assoluti e più rigorosi perché la sorveglianza sia facile e possibile con i limitati mezzi di cui si dispone.

In conseguenza, non solo dovremo ridurre i termini di tempo entro i quali è permessa la caccia, ma rinunciare, in quanto sarà possibile, a tutte le eccezioni, perché la ragione per cui la trasgressione dei divieti di caccia è così diffusa e la sorveglianza apparisce tanto difficile è precisamente questa, che l'attuale legislazione è piena di eccezioni che rendono illusorie le disposizioni limitative, nè l'art. 19 ci rassicura affatto che tali eccezioni per volontà del ministro non siano nuovamente introdotte e del resto ce ne sono già nella legge, perché si concede ai frigoriferi di mettere in commercio la selvaggina durante il tempo della proibizione, ed è permesso commerciare la selvaggina durante gli otto giorni seguenti la chiusura della caccia. Ma soprattutto rende impossibile la sorveglianza delle regole di caccia il fatto che in una regione sia permessa la caccia, mentre in un'altra è proibita nello stesso tempo, che per una specie di selvaggina sia permessa la caccia, per una altra specie sia invece proibita, perché allora gli agenti incaricati di questo servizio si trovano nella quasi impossibilità di fare il loro dovere, o dovrebbero per la meno essere moltiplicati in modo che i mezzi che il Ministero di agricoltura possiede, non sarebbero assolutamente sufficienti. Accennava il collega Vanni alla quasi completa distruzione della selvaggina che ha avuto luogo nelle regioni battute dalla guerra, e consigliava come mezzo, che io reputo veramente efficace per favorire il ripopolamento di quelle regioni, la proibizione completa della caccia per un certo numero di anni. Ebbene, collega Vanni, si metta una mano sulla coscienza e dica: ma non è tutta Italia ormai in quelle stesse condizioni? Ma dove è più la selvaggina? Lei che è cacciatore romano, come me, sa benissimo quali siano i risultati della caccia nella provincia romana. Eppure essa è una delle più favorite per la cacciagione.

E non sarebbe proprio necessario imporci tutti quello che l'onorevole Luzzatti direbbe un periodo di castità venatoria (*ilarità*) assoggettandoci ad un sacrificio volontario se non con la proibizione assoluta della caccia, almeno con la riduzione rigorosa e con la rinuncia a tutte le eccezioni, un sacrificio che sarebbe fecondo di utili risultati per l'avvenire? Lo dico senza egoismo, perchè non dimentico di essere cacciatore e non mi dissimulo che, se, per esempio, durante cinque anni, dovesse essere chiusa la caccia io stesso non caccerei mai più.

DE AMICIS. Basterebbero due anni!

SINIBALDI. No, amico De Amicis, non basterebbero due anni, e nemmeno tre!

Detto questo, onorevoli colleghi, non vorrei insistere nella proibizione assoluta, e nemmeno insisto nell'esclusione assoluta di quelle famose eccezioni; ma per lo meno mi auguro che valgano le mie parole ad avvicinarvi al mio ordine di idee, che facilitino, cioè, la tendenza alla riduzione dei periodi di caccia ed alla eliminazione delle eccezioni! Se questo io potessi conseguire, mi riterrei molto soddisfatto e crederei di avere fatto cosa utile al mio paese e ai cacciatori. (*Vive congratulazioni, applausi*).

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Il senatore Niccolini, nel suo lucido discorso, disse di non avere nessuna fiducia nello Stato allevatore, ma di averne moltissima invece nell'opera degli interessati. È per questo concetto che io, rinunciando ora alla discussione generale della legge, (perchè credo in questo modo, affrettando la discussione, di dare per mia parte il più grande contributo perchè questa legge possa essere sanzionata dal voto del Senato) dirò pochissime parole su qualche cosa che è fuori della legge, ma che io vorrei entrasse in essa. Vorrei che le iniziative degli interessati, disciplinate dalla legge, servissero ad integrare l'azione dello Stato protettore della selvaggina, regolatore della caccia. È per questo che io propongo che in ogni provincia sorga, per volere della legge, una associazione provinciale dei cacciatori, riconosciuta, voluta, imposta dallo Stato; che le associazioni dei cacciatori abbiano proventi sufficienti per potere organizzare un corpo di guardia-caccia specializzato. Quando discute-

remo gli articoli, avrò modo di spiegare gli scopi della società, di esemplificare e di dire come in alcune provincie società dei cacciatori si siano già formate, col fine di avere agenti giurati per la tutela della caccia e per elevare le contravvenzioni. Agenti specializzati, perchè, come or ora ci diceva un collega di aver incontrato un maresciallo dei carabinieri che non sapeva se la caccia fosse aperta o chiusa; tutti sanno che i carabinieri hanno ben altre cose da fare che occuparsi della tutela della caccia, mentre gli agenti delle Società, potendo girare nella provincia in abito borghese, senza essere conosciuti, nè troppo avvertiti, hanno dato dei risultati mirabili e contestato un numero altissimo di contravvenzioni. Inoltre l'associazione dei cacciatori dovrebbe espellere il socio, non solo quando violi la legge e venga raggiunto dalla sanzione penale, ma quando si renda indegno di appartenere alla associazione, facendo opera che contrasti ai fini della legge che stiamo discutendo.

L'espulsione dovrebbe farsi con motivazione precisa e con tutte le garanzie che negli emendamenti ho proposto, ma porterebbe alla privazione della licenza di caccia, come se la espulsione corrispondesse ad una sentenza del magistrato per contravvenzione. Vorrei che funzionassero queste associazioni con direttive segnate dal Ministero di agricoltura, con regolamenti da questo dettati, che disciplinassero anche l'uso dei fondi. È un concetto restrittivo, di maggiore limitazione, che mi propongo di svolgere quando si arriverà alla discussione degli articoli.

Per il momento non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Allo scopo di abbreviare la discussione, siccome volevo parlare in merito all'emendamento Sinibaldi, mi riservo di parlarne all'art. 18.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato, prima di dare la parola al relatore, l'ordine del giorno che è stato testè presentato alla Presidenza dal sen. Grassi ed è così concepito: « Ritenute le imperfezioni del disegno di legge e ritenuto il bisogno di apportarvi importanti modificazioni, si propone il rinvio della discussione alla pros-

sima ripresa dei lavori del Senato, o, quanto meno, il rinvio del progetto all'Ufficio centrale per ogni opportuna modificazione e completamento ».

Il relatore nel suo discorso potrà esprimere l'avviso della Commissione su questo ordine del giorno: ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCALORI, *relatore*. Dichiaro subito a nome dell'Ufficio centrale che la proposta scspensiva dell'onorevole Grassi non è accettata (*approvazioni*) e dai cenni che mi fa l'onorevole ministro per l'agricoltura comprendo che è della stessa opinione. Io sarò breve perchè desidero, come ha affermato il collega Vicini, collaborare con la brevità del discorso all'approvazione della legge. Giustamente il ministro ieri ci ha dato un riassunto delle condizioni dell'esercizio della caccia nel nostro paese e delle disposizioni che regolano questa materia. Noi abbiamo disposizioni diverse da regione a regione e spesso tra loro contraddicentesi. Nella mia provincia, ad esempio, vigono norme che variano dalla destra alla sinistra del Mincio, perchè Mantova, in tema di caccia subisce tuttora le conseguenze della pace di Villafranca. Allorquando la mia provincia, disgraziatamente, è stata solo in parte soltanto unita alla Lombardia e in parte è rimasta sotto il dominio austriaco, in sinistra del Mincio; solo nella parte redenta ebbero vigore le disposizioni legislative del regno Sardo, mentre nella zona rimasta in servitù permaseo e permangonó tuttora le norme dell'impero sfasciato dalle nostre armi.

E avviene questo: che la deputazione provinciale allorquando deve stabilire col manifesto della caccia i termini della medesima deve occuparsi delle contraddittorie disposizioni in destra e in sinistra del Mincio. In sinistra del Mincio certe forme di caccia sono ammesse e in destra assolutamente proibite; la caccia coi laccioli in sinistra è ammessa e si può avere regolare licenza, in destra è proibita, è considerata atto di bracconaggio e punita.

L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, ha stabilito un progetto il quale mira a temperare le opposte tendenze, che qui hanno avuto eco autorevole. Si mira a salvaguardare il diritto della caccia, ma si cerca altresì che per l'esercizio della caccia non abbia nocimento la pro-

prietà e soprattutto l'industria agricola, che rappresenta un grande interesse nazionale.

Discorrendosi di caccia si usa abitualmente parlare di selvaggina stanziale e di selvaggina di passo o migratrice: orbene, è opportuno chiarire che la selvaggina migratrice in parte almeno risiede da noi, nidifica in Italia per prendere poi il volo nella stagione autunnale verso climi più miti. Quindi abbiamo qui di passaggio una selvaggina migratrice che viene d'oltre'alpe e un'altra che nidifica qui.

È specialmente notata del nostro paese la diminuzione impressionante dei tipi di selvaggina stanziale: chi è cacciatore ed ha consuetudine con le nostre campagne vede come alcuni tipi di selvaggina siano grandemente ridotti di numero e in alcune provincie siano scomparsi.

Nell'alta Italia le starnie ad esempio, minate da una caccia spietata, diminuite così che in certe provincie si possono contare sulle dita le poche brigate sopravvissute, subiscono poi gli effetti deleteri della consanguineità, che è perniciosa alla resistenza e alla vitalità della specie.

L'Ufficio centrale è venuto nella persuasione della opportunità della proposta governativa, che riguarda le bandite di ripopolamento e le riserve contro le ultime delle quali ha spezzato una lancia il collega Vanni, al quale ha associato le sue critiche autorevoli il collega prof. Grassi. Noi crediamo diversamente dall'onorevole Vanni che non possa limitarsi la salvaguardia della selvaggina indigena alle bandite di ripopolamento, che non saranno per molte ragioni e principalmente per l'onere finanziario che importeranno abbastanza numerose, dovendone sorgere, se sorgerà, una soltanto per ogni provincia, che ordinariamente ha migliaia di chilometri quadrati di superficie.

Occorre quindi che la funzione protettiva della bandita sia integrata dalle riserve private, che non mi sembra giusto vengano considerate con occhio malevolo. La riserva se condotta razionalmente, ed il Governo avrà modo di esercitare gli opportuni controlli non solo servirà al godimento del privato che la possiede, ma per la frequente emigrazione, specie in alcune stagioni della selvaggina verso i terreni liberi, allietterà e renderà più fruttuosa la caccia degli altri cacciatori.

D'altra parte alcune disposizioni, che sembravano di eccessiva protezione della riserva, sono state opportunamente modificate e resta stabilito nel progetto concordato, che, ad esempio, la zona di rispetto di duecento metri, una specie di fascia che avrebbe rappresentato un considerevole allargamento della riserva con danno della libera caccia) sarà ridotta a cinquanta metri.

Si è aggiunto anche, ad evitare astiose controversie, che la selvaggina colpita fuori della riserva non possa mai essere raccolta entro i limiti della medesima, il che rendeva facile, per i cacciatori poco rigorosi, il trucco di dichiarare, in ogni caso, anche quando la verità fosse il contrario, d'aver sparato fuori dal limite interdetto alla libera caccia.

Nella legge si è anche affermato il concetto che le riserve e le bandite riunite insieme non debbano eccedere una determinata superficie per non pregiudicare i diritti dei liberi cacciatori e il limite massimo a cui potranno arrivare sarà appunto un quinto della superficie della provincia. Ora voi comprendete che questa disposizione contiene anche una migliore utilizzazione della riserva in conformità all'interesse generale. In quantochè il Governo che sarà chiamato a dare la concessione quando le richieste sieno tali da superare in superficie il limite preaccennato, darà la preferenza a coloro che affidino maggiormente di condurre la riserva con criteri razionali.

Si è accennato qui dall'onorevole Vanni che la situazione della selvaggina nelle provincie di confine, e in particolare nelle provincie redente, era preoccupante per la forte diminuzione subita dalla medesima durante la guerra. Io posso assicurare il collega Vanni, per esperienza personale, che nelle terre redente indubbiamente ci è stata una notevole diminuzione della selvaggina in confronto a quella esistente precedentemente, ma che la quantità di selvaggina stanziale, che esiste ancora in quelle zone, è tale da fare andare in solluchero tutti i cacciatori del regno, tanto è vero che se io ho voluto godere qualche giornata di buona caccia son dovuto andare in Val di Non e nel Goriziano.

Il collega Vanni ha anche accennato all'opportunità, alla convenienza di non consentire ai giovani cacciatori il diritto della licenza e

l'esercizio della caccia se non vi fosse in precedenza un'istruzione particolare, che dia al cacciatore conoscenza dell'arma e dell'uso della medesima.

Il concetto dell'onor. Vanni merita plauso, e credo che, senza toccare le disposizioni della legge, la proposta potrà trovar posto nel regolamento. È noto del resto che i giovani, che richiedono la licenza di caccia, devono provare di aver frequentato il tiro a segno o l'istruzione premilitare e l'uno o l'altra servono a dare una relativa preparazione al giovane e a renderci in parte tranquilli su l'uso prudente delle armi loro affidate.

E per la brevità della discussione e quale riconoscimento da parte mia che sarebbe impari sul terreno scientifico un duello oratorio con un valoroso entomologo come l'on. Grassi, non mi dilungherò a ribattere le sue acute considerazioni, alcune delle quali però non mi hanno persuaso.

Egli ha parlato qui con una certa simpatia per la caccia, e come egli la vorrebbe regolata. Ma in fondo tutto il suo discorso, in particolare quello che aveva un riferimento alla caccia della piccola selvaggina, mi ha ricordato l'espressione di quel padre della Chiesa che ha detto della caccia e dei cacciatori: *Ventio ars nequissima, e Venatores nefarium genus.*

Io ritengo effettivamente, per quanto vi siano affermazioni da parte di competenti in contrario, che la selvaggina stanziale non solo, ma anche la selvaggina migrante che nidifica tra noi, abbia subito in questi ultimi tempi una notevole diminuzione.

Non mi sentirei di affermare altrettanto quando si parla della selvaggina migrante che attraversa il nostro paese e che viene dalle zone situate al nord-est di Europa, dalle pianure sarmatiche ed ungheresi. Perché è noto come il passo degli uccelli non avvenga, come credono molti che non hanno competenza in materia, dal nord al sud. Il passo si compie da nord-est verso sud-ovest. Ed il nostro paese ha una postura geografica, a questo riguardo, particolarmente fortunata, essendo un molo gigantesco gittato sul Mediterraneo, per cui gli uccelli di passo lo trascorrono, trovando più comodo passare su terra e su zone coltivate, per raggiungere i paesi del nord Africa, dove vanno a svernare.

La nostra è una situazione di privilegio, a questo riguardo; possiamo quindi, senza essere maliziosi, considerare non disinteressati i consigli di proibizioni che ci vengono da altri paesi, i quali però non hanno, in confronto all'Italia, questa condizione geografica di favore.

Ora effettivamente ci sono coloro che affermano col suffragio di notizie interessanti che la selvaggina di passo non sia in diminuzione. Io non vedo qui il mio illustre maestro professore Carlo Ferraris...

CARLO FERRARIS. Sono qui.

SCALORI .. il quale dovrà sorridere udendo che recentemente in un manuale di caccia del dottor Giulio Franconi si sono pubblicate delle statistiche in materia. Il senatore Grassi dirà: Ma come si può fare una statistica di un elemento così mobile, ed anche per i cacciatori così poco afferrabile? Effettivamente ci sono degli osservatori cinegetici, i quali possono dare qualche notizia in merito. Famiglie cospicue del Bresciano e del Bergamasco, per esempio, tengono da 30 o da 40 anni (una da 100 anni) dei roccoli per la presa degli uccelli di passo; e dalla loro costruzione a questa parte fanno annualmente delle precise annotazioni che riguardano le varie qualità di uccelli e le caccie compiute. Ora quegli osservatori ci danno l'indice che ci dice che la quantità degli uccelli di passo non è diminuita; c'è un andamento irregolare, ossia c'è una serie statistica che non si potrebbe chiamare né crescente né decrescente, ma di andamento indeterminato. In questi ultimi anni però si è notato piuttosto un aumento che una diminuzione. E non si può dire che sia aumentata la protezione al nord, perchè quando andiamo, per esempio, verso la Russia, la protezione non l'hanno né gli uccelli né gli uomini... (*si ride*).

(*Interruzione del senatore Grassi*).

... Permetta, onorevole professore Grassi, che parli il cacciatore che per tanti anni si è dilettrato in questo esercizio, e un po' di pratica l'ha acquistata. Molte volte la riduzione del passo degli uccelli è in dipendenza di fenomeni completamente estranei alla caccia col fucile e coll'aucupio. Lei m'insegna come, per esempio, in determinate località, basta una primavera solo per alcuni giorni straordinariamente rigida, una pioggia torrenziale, una inondazione per danneggiare gravemente la nidificazione;

ed allora sono altrettanti uccelli che non vediamo nell'autunno successivo nella nostra penisola.

Poi vi sono altri fatti che influiscono sulla selvaggina. Per esempio, l'adozione di alcune colture agricole che esercitano una influenza pernicioso sulla quantità degli uccelli. Non è sempre vero che l'intensificarsi delle colture sia dannoso per l'accrescimento degli uccelli. È una lama a due tagli. Perchè, se da un lato si accresce la quantità degli alimenti disponibili per gli animali sia insettivori che granivori, d'altro lato le nuove colture possono non essere adatte alla nidificazione.

Per esempio il medicaio, che si è specialmente diffuso in quest'ultimo trentennio nell'Alta Italia, la cui importanza è così notevole nell'agricoltura, sia per quanto riguarda l'allevamento del bestiame, sia per quanto si riferisce alla ricostituzione della fertilità del terreno con la fissazione dell'azoto, è però contrario allo sviluppo di alcune specie di uccelli.

Il medicaio è diventato l'ambiente preferito per la nidificazione, in particolar modo della quaglia. Queste fino a 35 o 40 anni or sono, quando non c'era il medicaio, nidificavano, la quasi totalità, nel frumento. Ma quale è la conseguenza di questa diversa ubicazione del nido?

Nel frumento la covatura si compiva senza sorprese e quando alla fine di giugno si procedeva alla mietitura i piccoli erano già sgusciati dalle uova; nel medicaio invece dove il taglio dell'erba avviene nella seconda metà di maggio, la falciatura sciupa un numero ingentissimo di nidiate e qualche volta la falce uccide la femmina ostinata a rimanere sul nido.

Dunque ci sono dei fattori che contribuiscono all'accrescimento o alla diminuzione degli uccelli, al di fuori di quello che possa essere l'esercizio sregolato, anarchico della caccia e della uccellazione.

Io non voglio qui opporre a quel che ha detto il collega prof. Grassi con degli argomenti scientifici: Dio me ne guardi.

Io so però, da lettura fatta, che gli scienziati erano divisi in due gruppi: fautori della protezione assoluta dei piccoli uccelli ed altri che invece rilevavano come gli uccelli insettivori non tutti assolvessero il loro compito favorevolmente all'agricoltura, in quanto che

vi erano uccelli i quali divoravano insetti che erano erbivori e gemmiferi, ed altri che preferivano mangiare insetti insettivori cioè elementi adatti alla distruzione dei fittofagi, che specialmente danneggiavano le coltivazioni.

Il senatore Grassi dice che questa è teorica superata; è teorica superata tanto che gli scienziati d'Europa si sono accordati in una Convenzione di carattere internazionale protettiva degli uccelli.

Ad ogni modo credo che disposizioni protettive di altri animali dovrebbero adottarsi oltre che per gli uccelli, perchè non sono solo gli uccelli insettivori che salvaguardano le piante.

Anche i rospi che sono tenuti in gran pregio specialmente in Inghilterra, più che da noi, dove sono perseguitati, anche i ricci che hanno funzioni utilissime e pure per questi animali dovrebbero intervenire buone norme protettive.

Certo si è che noi non possiamo pretendere in una legge come questa di mutare radicalmente la situazione attuale, la quale si lega ad una tradizione, a consuetudini secolari, e anche a interessi non del tutto trascurabili.

Occorre a mio modo di vedere procedere gradatamente adottando il criterio che spesso il meglio è nemico del bene.

Qualche progresso si è compiuto allorché abbiamo accolto delle norme più precise in ordine al tempo, alla proibizione della caccia di alcune specie di insettivori (rondini, balestrucci, rondoni), e alla tutela delle nidiate, tutela la quale potrà essere tanto più efficace se troverà dei fautori convinti nelle scuole, dove i maestri possono insegnare la buona norma agli alunni.

Efficace è anche la proibizione dei cani vaganti nel periodo della caccia e nel periodo del divieto, la sorveglianza da parte degli agenti pubblici e infine l'opera per quanto anticipatamente svalutata, dalla Commissione tecnica che dovrà fiancheggiare il ministro nel consigliarlo intorno agli opportuni provvedimenti.

Non avrò nulla in contrario se quella Commissione di 15 membri sarà ridotta convenientemente e migliorata qualitativamente.

D'altra parte si è detto da qualche collega: Non crediamo che la somma posta a disposi-

zione dal ministro del tesoro a questo fine sarà sufficiente. Noi avremo un grande compito dinanzi a noi e non disporremo dei mezzi per assolverlo.

Il ministro per l'agricoltura, pure ammettendo l'insufficienza del fondo, ha recisamente dichiarato che questa ora non permette impostazioni superiori a quelle già decise dal Ministero del tesoro, e noi che sentiamo profondamente il bisogno della restaurazione finanziaria del nostro Paese; noi appartenenti a questa Assemblea, dove si è da tempo levata alta ed insistente la voce contro l'eccesso delle spese non possiamo opporci anche se questo milione, ci sembri insufficiente a fronteggiare gli oneri che questa legge importa. Vantaggi però potranno venire per la repressione del bracconaggio se dal centro verranno ordini precisi, se alla periferia si osserveranno questi ordini e si ubbidirà.

Io spero che il periodo delle disobbedienze sia cessato. Basterà che le Prefetture dispongano tassativamente che gli agenti della forza pubblica carabinieri, finanziari, agenti investigativi, guardie forestali e comunali, facciano con impegno ed assiduità il loro dovere, che controllino se i cacciatori, sono muniti di licenza, se la loro caccia è regolare, che non trascurino la campagna nei periodi di divieto, che facciano appostamenti e sorprese anche vestiti in borghese, e i risultati saranno certo non trascurabili. La diligenza degli agenti verrà spronata dalla nuova legge, accordando essa premi notevoli, che potranno salire a 500, 600 ed anche 1000 lire. Se si vorrà far sul serio la protezione della selvaggina potrà essere se non perfetta certo migliore di quella esercitata fin qui! (*Benissimo*).

In non posso in questo momento fermarmi a considerare tutti gli emendamenti che sono stati proposti; di questo potremo discorrere partitamente durante la discussione del progetto di legge, se alla discussione verremo e non sarà approvata la sospensiva.

Io dichiaro in massima che qualche provvedimento che possa meglio tutelare di quello che non faccia il progetto le specie insettivore, non troverà l'Ufficio centrale recisamente contrario.

Il collega Vicini ha presentato una serie di emendamenti: non tutti potranno avere da noi

quella benevola accoglienza che egli forse spera, inquantochè tutta quella serie di articoli che mira ad ordinare coattivamente le società dei cacciatori nelle singole provincie, sembra materia un po' difficile da legiferare con una relativa improvvisazione. D'altra parte il temperamento del popolo italiano è restio ad assoggettarsi ad associazioni di carattere obbligatorio da costituirsi in ciascuna provincia; per cui chiunque sia provveduto di licenza da caccia sarebbe iscritto di ufficio in questi sodalizi provinciali: meglio sembrami lasciare agire le società cinegetiche, anche formate da poche diecine di cacciatori, che sieno però i più volenterosi e competenti ad occuparsi della materia.

Ed ho finito. Ringrazio i colleghi della cortese attenzione che hanno prestato al mio dire. Attribuiscono un po' il calore che ho posto nel mio breve discorso alla passione cinegetica che mi anima. Da 35 anni sono cacciatore e se ho qualche ricordo non lieto della caccia (zoppico ancora per una ferita recente), ho però una grande riconoscenza per questo *sport* che mi ha dato robustezza fisica e grandi conforti morali.

Il cacciatore è spesso considerato da coloro che non lo conoscono come una persona che non abbia nobiltà di sentire e sia tratto ad atti quasi feroci. Credo poter affermare che la caccia rappresenta spesso un bisogno dello spirito. Il bisogno non ignobile di lasciare la vita d'ogni giorno con le sue miserie, le sue diatribe, le sue falsità per trovare ristoro nella solitudine della campagna soleggiata, della palude fremente nei suoi canneti, sulle aspre montagne indorate del primo sole, solitudine che trova il conforto di un amico sincero, che ci tratta bene anche se lo maltrattiamo, che non rivela i nostri segreti, che non ci tradisce mai: il cane! (*Vivissime approvazioni*).

Io prego il Senato di voler dare il proprio voto a questa legge che ha un'importanza politica notevole. Essa viene a togliere di mezzo vecchie disposizioni contraddittorie, ricordo di antiche servitù e di tramontate tirannidi. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pansa a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PANSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pansa della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge sulla caccia.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Io vorrei aggiungere la mia all'autorevole parola dell'onorevole relatore, perchè non venga rinviata la legge; legge ch'è stata illustrata dall'onorevole senatore Scalori in modo che io credo esauriente e tale che possa permettere al Senato di scendere al particolare esame degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di non accettare la proposta sospensiva del senatore Grassi: chiedo al senatore Grassi se la mantiene.

GRASSI. La ritiro: però vorrei pregare il Senato di concederci 24 ore di tempo, anche per economia della discussione, per potere orientarci sugli emendamenti.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta di sospensiva, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il ministro per l'agricoltura, ove non esista una bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà con suo decreto la costituzione della bandita su terreno di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi in selvaggina e danaro la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Questo articolo ed il seguente trattano delle bandite esercitate dallo Stato e da altri enti pubblici e delle bandite che possono essere affidate a privati. Per la prima parte sono, come già dissi, favorevolissimo; altrettanto contrario per la seconda. Ciò stante, potrei chiedere alla cortesia del Senato una votazione per divisione; ma poichè penso che questo mio criterio distinguente non riscuoterebbe l'approvazione della maggioranza dei colleghi, preferisco, per brevità di tempo, di dichiarare che mi astengo dal votare su questi due articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari mille.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato, quando trattasi di bandita per selvaggina grossa.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai 300 ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domanderei alla cortesia dell'Ufficio centrale se ha ben pensato all'estensione del termine massimo da stabilirsi per queste bandite, sul cui scopo, quale quello di provvedere alla ricostituzione ed al ripopolamento della selvaggina, siamo tutti d'accordo. A me sembra che il restringere questa estensione massima ai mille ettari, sia cosa troppo rigorosa e inadeguata allo scopo che si vuole raggiungere. Domanderei perciò che questo termine fosse portato per lo meno al doppio, e cioè a due mila ettari.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei pregare il Senato di modificare questo articolo per quanto riguarda le bandite per selvaggina grossa. Io osservo, ad esempio, che le starnie usciranno facilmente dalla bandita di soli mille ettari. Si tratta di togliere dal capoverso di questo articolo le parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa ».

Io credo che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà ad aderire a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole senatore Torrigiani Luigi propone che nel primo comma di questo articolo terzo alla parola « mille » si sostituisca la parola « due mila ».

L'onorevole senatore Grassi poi propone che dal secondo comma si tolgano le parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa ».

Domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se accettano queste due proposte di emendamento.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettarle ambedue.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale dichiara di accettarle.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'onorevole senatore Torrigiani Luigi di modificare cioè il primo comma di questo articolo sostituendo alla parola « mille » la parola « due mila ».

Chi approva questa proposta di emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la proposta dell'onorevole senatore Grassi consistente nella soppressione delle parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa » contenute nel secondo comma.

Chi approva l'emendamento dell'on. Grassi è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo infine ai voti l'intero articolo terzo con queste due modificazioni e che rileggo:

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita per una estensione non superiore ad ettari due mila.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, è autorizzata con decreto del ministro, per l'agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore

di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'art. 428 del C. P.;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'art. 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sovra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Vorrei proporre di aggiungere un comma a quest'articolo per obbligare coloro che si avvantaggiano della riserva a contribuire, sia pure in modesta scala, all'incremento della selvaggina. La soddisfazione di tenere i cacciatori fuori della propria tenuta deve essere pagata, oltrechè colla tenue tassa imposta, colla prova che si vuol veramente ripopolare la riserva.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me pare che quanto accenna l'onorevole Grassi sia previsto dal disegno di legge, giacchè vi è una disposizione che concede al ministro facoltà di revoca per le bandite che non rispondono allo scopo per il quale erano state istituite.

GRASSI. Già, ma questo vale per le bandite mentre io parlavo delle riserve.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Ma questa disposizione è estensibile anche alle riserve delle quali si faccia uso contrario alle norme prescritte.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Grassi, se vuole formulare un emendamento, di trasmetterlo per iscritto alla presidenza.

GRASSI. Non insisto per ora, ma mi riservo di parlare sull'articolo 8 dove si tratta delle disposizioni applicabili alle riserve.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Credo che converrebbe di modificare la forma di quest'articolo, perchè, come ho detto nel mio discorso, spetta al maestro di caccia di regolare l'allevamento della selvaggina, diminuendo a tempo opportuno certe specie per favorire la riproduzione di certe altre. Il suo lavoro dev'essere quasi come quello dello agricoltore, che non semina soltanto, ma a tempo opportuno strappa anche piante da lui seminate. Perciò mi pare che la disposizione di quest'articolo che attribuisce al ministro di agricoltura questa funzione del maestro di caccia e la limita moltissimo, non sia accettabile. Bisogna concedere al maestro di caccia libertà di azione a seconda dei bisogni.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me pare che si possa aderire al desiderio espresso dall'onorevole senatore Grassi, aggiungendo le parole: « o il miglioramento tecnico della bandita », perchè effettivamente il senatore Grassi ha ragione: se in una bandita per selvaggina grossa si lascia questa raggiungere un numero di capi superiore a quello che la bandita può contenere, ciò ridonda a danno dall'allevamento. Con il proposto emendamento il secondo comma dell'articolo 5 suonerebbe così: « Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolamento di altre terre e di protezione delle colture o di miglioramento tecnico della bandita stessa ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura se accetta l'emendamento proposto dal senatore Grassi e fatto suo dall'Ufficio centrale.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Grassi accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, consistente nell'aggiungere in fondo al secondo comma dell'articolo 5 le parole: « o di miglioramento tecnico della bandita stessa ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 5, così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non può essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

(Approvato).

Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con

ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore soltanto per i terreni interamente e completamente incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepi o fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; da 1000 Ettari a 3000, lire 1; da 3000 in più, lire 0.50.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Visto che è nelle vedute della Commissione di conservare, alle provincie, nelle quali esisteva, il privilegio della caccia libera nei terreni aperti ed incolti, occorre, a me sembra, modificare alquanto la dicitura dell'articolo 8. E perciò propongo che venga modificato come appresso:

« Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore, fino alla promulgazione della presente legge, la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad aver vigore per i terreni incolti ».

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Io non posso che prendere atto con sommo compiacimento della modificazione introdotta dall'Ufficio centrale a quella che, fino ad un momento fa, era l'ultima formula dell'art 8: e quindi ne prendo atto. Cotesta modificazione significa continuazione dello stato di diritto attuale, e nel nome dei cacciatori romani rendo grazie amplissime del riconoscimento di questo diritto, contrastatoci purtroppo durante una cinquantina di anni. Se qui fos-

sero la rappresentanza civica ed il Consiglio provinciale non dubito che essi si unirebbero alla mia povera voce in questo ringraziamento, perchè il testo dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale corrisponde anche ai solenni ripetuti voti di quelle autorità, di quelle rappresentanze cittadine, pel rispetto nella nostra regione della libertà di caccia nei terreni aperti ed incolti. Noi speriamo di mostrare che conosciamo il civile esercizio della caccia, e, come ci astenemmo in passato dal calpestare i terreni coltivati (locchè, del resto, era vietato dalla legge) così ci guarderemo di farlo per l'avvenire. (*Applausi*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Poichè l'onorevole Di Campello ha ammesso che la concessione della costituzione di terreni in riserva debba essere revocabile come quella della concessione in bandita, io propongo di fare aggiungere a quest'articolo 8 il richiamo anche all'art. 7, il cui primo comma dovrebbe suonare così:

« Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 6 e 7 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia ».

PRESIDENTE. Senatore Grassi, i senatori che hanno proposto emendamenti si sono uniformati al regolamento e li hanno redatti in iscritto e mandati alla Presidenza. A me è impossibile seguire per ogni articolo gli emendamenti che si propongono senza che siano scritti. Li illustri pure verbalmente, ma abbia la compiacenza di mandarmeli per iscritto.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho presa la parola per domandare al relatore dell'Ufficio centrale un chiarimento. In questo articolo, nell'ultima parte di esso, si parla di riserva aperta. Nel comma terzo e quarto si parla di riserve che dovranno essere chiuse con siepi, con fossi ed altro. L'ultima parte stabilisce quale sia la somma che si debba pagare da coloro che intendono di tenere delle riserve aperte. Domando se questa tassa dovrà essere pagata anche da coloro che hanno delle riserve cinte da siepe, da muri e da fossi, perchè non vorrei che quelli godessero il privilegio di non pagare e gli altri, che devono tenere le riserve aperte, debbano pagare.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Mi dispiace proprio di essere dell'opinione opposta a quella del collega preopinante. Se c'è un titolo che possa valere come legittima causa di esenzione da una tassa speciale è il titolo dell'effettiva recinzione del fondo. Prima di tutto, perchè codeste recinzioni sono sempre state considerate (e ne abbiamo le riprove nei famosi lavori degli agrimensori romani ed in leggi che fan parte del diritto romano), sono state sempre considerate come egregie condizioni di miglioramento dello stato delle campagne, anche sotto l'aspetto agricolo.

Chi recinge il proprio fondo, fa un'opera socialmente utile, non difende soltanto la sua proprietà. In secondo luogo, quando si dà una superficie recinta in modo da impedire il passo, il titolo per cui questa recinzione importa salvaguardia del terreno dal passo altrui, non è più quello di una riserva di caccia. Se anche non si fosse elevata una tabella in forza di una concessione speciale, certo è che, secondo il nostro diritto, nessuno potrebbe legittimamente entrare in un fondo recinto. Ora la spesa notevolissima che il proprietario sostiene per recingere il suo podere, forsechè non deve e non può trovare qualche compenso nella esenzione dalla tassa di riserva, dal momento che della concessione di una riserva il proprietario di un fondo recinto non ha bisogno per tenere lontani gli estranei? Ecco il mio modo di ragionare.

Se vi è, dunque, un dubbio, questo va risoluto in favore di chi recinga il proprio fondo: e, al postutto, a me pare che se la legge di cui discutiamo potesse prescindere dal risolvere il dubbio, sarebbe provvido espediente. Si potrebbe, cioè, lasciare alla legge e alla tariffa di concessione governativa il decidere se una riserva recinta debba essere, oppure no, sottoposta alla tassa di concessione. Non è, del resto, argomento che si presti ad improvvisazioni, poichè occorre, invece, un minuto esame di tale quesito, esame che io non ho per nulla fatto, non attendendomi il rilievo testè presentato al Senato dall'onorevole preopinante.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. A me sembra che vi sia un dato di fatto che risolve

nettamente la questione: le disposizioni di legge concedono sempre al proprietario di chiudere il proprio fondo, ma non prescrivono a chi chiude il proprio fondo di pagare una tassa speciale.

Perciò non possiamo imporre una tassa, sulle riserve chiuse, senza ledere un principio già ammesso.

Io parlo, forzatamente, contro l'interesse generale della caccia, giacchè le riserve aperte, dalle quali la selvaggina si allontana nelle circostanti campagne, sono assai più utili di quelle chiuse. Ma ritengo che non abbiamo facoltà di imporre alle riserve chiuse una tassa che sarebbe illegale.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. È intuitivo che le tasse che sono stabilite nell'ultima parte di quest'art. 8 si dovranno applicare a scaglioni, e occorre precisarlo perchè altrimenti, pel modo in cui è redatto l'articolo si potrebbero avere dei dubbi. Si dice infatti che la riserva da 100 a 1000 ettari paga lire 1.50 all'ettaro; e poi che le riserve che vanno da 1000 ettari a 3000 pagano una lira per ettaro, e quelle superiori ai 3000, 50 centesimi per ettaro.

Sembrirebbe che le riserve più grandi dovessero pagare complessivamente meno, e cioè 1000 ettari lire 1500, e 1200 o 1300 ettari lire 1200 o 1300.

Si deve dire che la tassa sarà applicata a scaglioni: fino a 1000 ettari, 1.50; per gli ettari successivi e fino a 3000 una lira: oltre ai 3000 ettari 50 centesimi per ettaro.

Questo è certamente il pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. La interpretazione data dal senatore Vicini è esatta: credo che la discussione varrà come interpretazione autentica della legge. Si potrebbe anche aggiungere la parola « a scaglioni » nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Che ne pensa il Ministro?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Concordo con l'interpretazione data dal senatore Vicini.

PRESIDENTE. Sta bene. In sede di coordinamento si troverà poi un termine più appropriato che non sia quello di « scaglioni ».

Qui non è il caso di venire ai voti, perchè è questione di interpretazione, essendo d'accordo tanto il ministro quanto l'Ufficio centrale nella interpretazione del senatore Vicini.

FIGOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Vorrei che venisse stabilito chiaramente quali sono i terreni, per i quali non si deve pagare la tassa: e specificare bene, se i terreni cintati da muri, da fossi, da siepi e in altri modi sono esenti da tassa.

Occorre specificare che negli oliveti e nei vigneti, nei coltivi è sempre proibita la caccia, nei seminativi non si può cacciare e per questi non vi è bisogno di pagare la tassa. Bisognerebbe almeno specificare bene ciò, perchè se si fanno delle contravvenzioni le guardie possano sapere come devono regolarsi i recinti.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. È specificato in seguito.

VICINI. C'è già al comma quarto.

PRESIDENTE. I senatori Lagasi e Grassi mantengono i loro emendamenti?

LAGASI. Lo ritiro.

GRASSI. Non propongo emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al comma terzo dell'art. 8, che sia cioè soppressa la parola « interamente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti l'art. 8 così emendato:

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore soltanto per i terreni completamente incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o

fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa che viene applicata a scaglioni e ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; da 1000 Ettari a 3000, lire 1; da 3000 in più, lire 0.50.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellazione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente questo dev'essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

(Approvato).

Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'art. 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una Associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero

affittuaria di una riserva sia una di dette Associazioni, i tributi di cui agli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'art. 4, deve apparire che la riserva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

(Approvato).

Art. 12.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

(Approvato).

PRESIDENTE. Agli articoli che seguono sono stati presentati degli emendamenti; data l'ora avanzata, non credo sia il caso di proseguire nella discussione.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Siccome coll'articolo 14 si terminerebbe il titolo, e poichè vi è soltanto un mio emendamento, che credo accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, penso che si potrebbe continuare la discussione almeno sino all'articolo 14.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora seguiamo.

Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge. In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinuncia alla concessione.

(Approvato).

Art. 14.

I cani di qualsiasi razza o specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e se la cattura non sia possibile saranno uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, devono essere catturati e, ove trattisi di cani segugi, levrieri e da seguito in genere, devono essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza se non ne sia possibile la cattura.

I cani segugi, levrieri e da seguito in genere, trovati nelle campagne durante il periodo in cui ne è permesso l'uso, sono catturati se non siano accompagnati dai cacciatori.

Fatta esclusione dei segugi, è permesso condurre i cani in campagna per l'allenamento nel mese che precede l'apertura della caccia.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Vicini del quale do lettura:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere:

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori della Provincia, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di L. 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Vicini, il quale è ispirato ad un senso di protezione per i cani. Il senatore Vicini si mostra contrario, con esso, alla pena di morte anche per i cani, questi compagni affettuosi del cacciatore; egli ha il pieno consenso dell'Ufficio centrale.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io credo che questo diritto di catturare i cani lo debbano avere anche le guardie giurate private, poichè la disposizione sarebbe altrimenti inutile.

SCALORI. Ma certamente che lo hanno,

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi duole di non essere d'accordo sulla concessione benevola fatta dall'Ufficio centrale. Per mia esperienza so che i cani vaganti, specialmente i segugi, sono la rovina delle riserve. Badate che da noi, e l'ho potuto constatare, ci sono cacciatori, i quali abitano i cani fin da cuccioli ad andare nelle riserve a scacciare la selvaggina in modo che esca fuori dove l'aspetta il fucile del braccioniere. Ora, specialmente per i segugi, come si fa a catturarli? Per quanto il nostro amico Vicini sia molto più giovane ed agile di me, vorrei vedere se fosse capace d'inseguire e catturare un segugio.

SCALORI, *relatore*. Ma è una aggiunta all'articolo, il quale non viene modificato nel suo concetto.

TORRIGIANI LUIGI. Però, il relatore non ha accennato alla esclusione della pena di morte per i cani. Ci sono delle località infestate dai cani, che non si possono liberare se non con la uccisione di questi. Io non voglio fare il sanguinario, ma l'esperienza mi consiglia di essere di questo avviso.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. La parola scherzosa del relatore è stato evidentemente fraintesa dall'onorevole Luigi Torrigiani. Io non voglio modificare nulla; io non voglio sopprimere nemmeno la pena di morte per i cani randagi. Ma mi sono domandato: dei cani catturati che cosa se ne farà? Ed ho proposta la consegna alla Società dei cacciatori, aggiungendo un premio di 100 lire, perchè in questo modo è più probabile che l'agente procurerà di catturare il cane e lo farà volentieri. Se non lo potrà catturare, lo ucciderà, come l'articolo che stiamo discutendo gliene dà facoltà. Con queste spiegazioni spero che l'amico Torrigiani vorrà approvare il mio pietoso emendamento: pietoso e utile.

CREVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO. Non sono completamente tranquillo; io credo che questo articolo possa dar luogo ad inconvenienti.

Si dice: i cani sono catturati se non sono accompagnati dai cacciatori. Domando all'ono-

revole relatore come un cacciatore può accompagnare i cani segugi che si allontanano talvolta di chilometri, che passano da una parte all'altra della valle, che abbandonano il cacciatore e sono assenti per due o tre ore; allora autorizziamo l'uccisione di tutti i cani non accompagnati passo passo dal cacciatore; coi cani da ferma questa dizione è ammissibile, ma coi cani da seguito può esser pericolosa. Coloro che sono cacciatori fanno quanta sia l'invidia e la gelosia fra i cacciatori e se un cacciatore può legalmente sopprimere dei cani che gli fanno concorrenza, non sempre si asterrà dal farlo, anche se la cosa non sia pienamente giusta. Onde litigi senza fine.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Avverto il collega Crevaro che la disposizione dell'uccisione del cane di cui non sia possibile la cattura, riguarda il periodo di divieto, quindi il segugio di cui ha fatto l'esempio non può essere abbandonato in questo periodo. La disposizione è questa: « i cani trovati vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, ecc. », e allora il cane segugio che percorre il bosco in questo tempo, abbandonata la casa, è in condizione da poter essere ucciso.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Leggo in questo articolo questa frase: « i cani trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto ecc. ecc. devono essere catturati e in alcuni casi uccisi »; io domando, questa frase si riferisce a tutti i cani di qualunque genere, anche non da caccia? Mi pare molto grave tale disposizione, perchè in campagna i cani sono tutti vaganti. I cani finora sono stati considerati gli amici degli uomini, mi pare che l'uomo non potrebbe oggi essere più nemico di così dei cani.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Il senatore Peano deve considerare che se c'è un pericolo grave per la selvaggina è quello che viene dai cani vaganti. Da parte del senatore Peano si farebbe la distinzione dei cani, e salverebbe la vita a quelli che non sono da caccia, ma nelle campagne forse i più nocivi alla selvaggina non sono i cani da caccia veri e propri. I cagnetti

da pagliaio, che hanno qualche po' di tendenza alla selvaggina sono pericolosissimi.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. I cani in campagna quando escono dalla casa e dal cortile son tutti vaganti e con questo articolo è decretata la possibilità di uccidere tutti i cani. Fra contadini e contadini ci sono rivalità continue e se troveranno il cane del rivale fuori della casa, l'uccideranno.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Nelle campagne molte volte sono conosciuti questi cani vaganti, malgrado le leggi che lo proibiscono; ora se le guardie giurate private denunciano questi cani, i loro proprietari, dovendo pagare una multa, penseranno a non lasciarli liberi.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Al penultimo capoverso dell'articolo 14 dove è detto « I cani segugi, levrieri e da seguito in genere, trovati, ecc. », propongo di sostituire le parole « i cani di qualunque razza trovati, ecc. ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che l'Ufficio centrale debba mantenere integralmente l'articolo. Nessuno vuole che siano uccisi i cani nelle adiacenze della abitazione del proprietario. Ma se il cane non è custodito e caccia per conto proprio, deve essere catturato, e qualora la cattura non sia possibile, deve essere ucciso.

Voci. Ma nel fondo!...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Se il cane gira per la campagna è giusto che possa essere ucciso dagli agenti di sorveglianza; è inutile che facciamo tanto per proteggere la selvaggina, se poi si lasciano andare liberi i cani randagi, i quali distruggono covate e selvaggina.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io propongo che l'Ufficio centrale d'accordo col Ministro esamini le varie obiezioni e proposte fatte e rediga un nuovo articolo da sottoporre domani alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di aderire a questa proposta?

SCALORI, *relatore*. La accetto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Sull'ordine del giorno.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. A nome del presidente del Consiglio, ho l'onore di proporre al Senato l'inversione dell'ordine dell'ordine del giorno di domani. Pregherei il Senato di voler consentire che al numero uno dell'ordine del giorno sia posto il disegno di legge per gli assegni alle LL. EE. Diaz e Thaon di Revel; come secondo oggetto, la legge per la ratifica degli accordi di S. Margherita; terzo, le convenzioni di Washington ed altri trattati; poi il seguito della discussione sul disegno di legge sulla caccia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dall'onorevole ministro di agricoltura a nome del presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'interrogazione pervenuta alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura per sentire se non sia il caso di prescrivere la correzione delle cartelle di pagamento, emanate in questi giorni, nella provincia di Pisa, per le quali fra tasse erariali sui terreni e fabbricati, sovrimposte provinciali e comunali e tutte le altre accessorie, dovute alle amministrazioni rosse, si raggiungono cifre pari, in molti casi, a cinque volte la tassazione del 1916 e che, anche per effetto della prossima ricchezza mobile, oltrepassano ogni reddito possibile delle coltivazioni comuni, che si fanno in quei terreni, rendendo non solo vano l'accertamento di codesto Ministero per il progresso dell'agricoltura, ma anche impossibile l'esercizio stesso dell'agricoltura.

Orlando.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel (N. 554);

Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 1212 novembre 1920 (N. 553);

Approvazione del Trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 548);

Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 547);

Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 549);

Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 550);

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 (N. 542);

Convenzione di commercio del 12 maggio 1922 fra l'Italia e la Polonia (N. 543);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo (N. 545).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il

Regno d'Italia e la Repubblica Francese (numero 544).

IV. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III. (Numero 504);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per li tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (Numero 220);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato (N. 491);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521).

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 18.25).

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.